



Corso di Laurea in Economia e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

L'art. 2409 c.c.: presupposti applicativi e ultimi approdi giurisprudenziali

Prof. Donativi Vincenzo

RELATORE

D'Ambrosio Andrea 285681

CANDIDATO

Anno Accademico 2025/2026

INDICE SOMMARIO

Sommario

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	1
CAPITOLO I	3
L'ART. 2409 C.C.: FONDAMENTO, FUNZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1. Evoluzione storica: riforma del diritto societario del 2003 e disciplina transitoria.....	3
2. Ambito soggettivo di applicazione della norma vigente	4
3. La discussa natura residuale dell'art. 2409 c.c.	7
4. La finalità pubblicistica del procedimento e la tutela dell'interesse sociale	13
CAPITOLO II.....	16
PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 2409 C.C.	16
1. Il fondato sospetto.....	16
2. La nozione di “gravi irregolarità”	17
3. L'attualità delle irregolarità	22
4. Il danno potenziale	23
5. L'applicabilità del rimedio nei gruppi societari.....	24
CAPITOLO III.....	25
IL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 C.C.: STRUTTURA, COMPETENZA, LEGITTIMAZIONE E FINALITÀ	25
1. Il procedimento come forma di volontaria giurisdizione: l'istruttoria e i poteri officiosi del Tribunale	25
2. Competenza territoriale e disciplina processuale.....	28
3. Legittimazione attiva.....	29
3.2. La legittimazione del collegio sindacale	32
3.3. La legittimazione del pubblico ministero e degli organi incaricati di un pubblico ufficio	33
3.4. Profili particolari di legittimazione (amministratore-socio e custode giudiziario) ed esclusioni di creditori, socio unico, fiduciari	34
4. Legittimazione passiva.....	35
CAPITOLO IV.....	37
I RIMEDI: ISPEZIONE DELLA SOCIETÀ, SOLUZIONI ENDOSOCIETARIE, PROVVEDIMENTI PROVVISORI E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	37

1. L'ispezione della società	37
2. I c.d. rimedi endosocietari	38
3. L'amministrazione giudiziaria come <i>extrema ratio</i>	40
4. Le spese del procedimento.....	42
CAPITOLO V	44
ANALISI DI RECENTI CASI GIUDIZIARI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2409	
C.C.....	44
1. Il decreto emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione feriale in data 26 agosto 2025	44
2. Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze – Sezione Imprese in data 25 luglio 2025, nel procedimento iscritto al n. 10569/2024 R.G.....	46
2.1. La vicenda processuale.....	47
2.2. I presupposti applicativi e la residualità del rimedio di cui all'art. 2409 c.c.....	47
2.3. Le difese delle parti nel merito	50
2.4. La decisione del Tribunale di Firenze	51
3. Decreto emesso dal Tribunale Napoli - Sezione imprese, del 25 giugno 2025	53
4. Decreto emesso dal Tribunale Roma - Sezione imprese in data 13 giugno 2025	54
5. Il decreto emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione imprese in data 15 maggio 2025	57
6 Decreto del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2025, Presidente il dott. Angelo Mambriani: il rapporto tra il procedimento ex art. 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi.....	59
7. L'ordinanza n. 269 emessa dal Tribunale di Catania - Sezione imprese in data 17 febbraio 2025.....	60
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	63
Indice bibliografico.....	64
Indice delle opere dottrinali	64
Indice della giurisprudenza	65

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'ordinamento societario ha concepito il controllo giudiziario come presidio di legalità, a tutela non solo dell'interesse dei soci di minoranza, ma anche della stessa società, al fine di garantire la continuità aziendale, prevenire situazioni di crisi e mantenere l'equilibrio nei mercati.

Il sistema introdotto nel 1942 ha avuto la finalità di garantire, attraverso l'art. 2409 c. c., trasparenza e correttezza nella governance, fornendo un rimedio importante innanzi a gravi irregolarità degli amministratori.

La riforma del diritto societario del 2003 (D. Lgs. n. 6/2003), ha inteso ridurre l'ambito di applicazione della norma e ha dato una connotazione residuale al rimedio individuato dal Legislatore, pur senza diminuirne l'importanza, nell'ambito dei controlli sulle società.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, emanato con il D. Lgs. n. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha poi portato ad un'ulteriore evoluzione della norma ed ha implementato il dibattito sull'ambito della sua applicazione, portando alla piena applicazione della stessa anche alle società a responsabilità limitata, precedentemente escluse.

L'obiettivo della tesi è quello di offrire un quadro dell'istituto nel panorama giuridico italiano, analizzando l'evoluzione dello stesso, a partire dal disegno iniziale, presente nel Codice Civile del 1942, che aveva dato luogo ad interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali controverse, fino a pervenire ad una più specifica definizione con l'introduzione della riforma del diritto societario del 2003 nonché ad ulteriori puntualizzazioni introdotte dal Legislatore con il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ed altresì attraverso il contributo giurisprudenziale nel tempo, al fine di definirne il perimetro applicativo.

La tesi analizza come, attraverso il mutamento normativo ed interpretativo, l'innovazione della disciplina delle società abbia contribuito a migliorare la *governance* rispetto alle necessità connesse agli sviluppi dell'economia. Discute inoltre dell'operatività della norma nella disciplina vigente dando conto della finalità del controllo giudiziario, volto a garantire la stabilità e la trasparenza dell'attività economica svolta dalla società, approfondendo l'art. 2409 c.c. e il suo ruolo peculiare come strumento "straordinario e sussidiario", rispetto al ravvisamento del danno, alla definizione del rimedio, ai soggetti (soci, organi di controllo, pubblico ministero e Consob) e ai ruoli (giudice, amministratori, sindaci...).

Alla luce di quanto sopra riportato, la trattazione verterà sull'esame dell'istituto sotto il profilo della sua natura, della sua evoluzione, delle modalità applicative, dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di applicabilità dello stesso alla società a responsabilità limitata, nonché sulla giurisprudenza recente, che ne definisce i limiti e l'efficienza.

Dopo aver analizzato ed approfondito l'istituto, il *focus* sarà posto sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha coinvolto il controllo giudiziale, passando attraverso le novità introdotte dalla cd. riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 6/2003) – che ha dato vita al dibattito relativo all'applicabilità o meno dell'istituto alla società a responsabilità limitata – per giungere al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che ha risolto i dubbi interpretativi sull'applicazione della norma.

Sono risultate interessanti le varie questioni interpretative sorte con riguardo sia alla portata dell'istituto sia alle possibili declinazioni delle relative regole procedurali.

Un'attenzione particolare sarà data allo studio di alcuni casi recenti e relativi provvedimenti giudiziari, che si sono rivelati utili per trarre le linee guida per l'applicazione di questo istituto.

La tesi analizza il quadro normativo, le diverse teorie dottrinali e la giurisprudenza che ne consegue, attraverso l'analisi di varie sentenze che si sono succedute nel tempo, fino a pervenire alle più recenti, ponendo il *focus* su alcuni casi giudiziari, con particolare rilievo alla disamina del decreto del Tribunale delle Imprese di Firenze del 25 luglio 2025.

CAPITOLO I

L'ART. 2409 C.C.: FONDAMENTO, FUNZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Evoluzione storica: riforma del diritto societario del 2003 e disciplina transitoria

L'art. 2409 c.c. costituisce uno strumento, introdotto dal legislatore nel 1942, a tutela non solo delle minoranze, ma di un interesse generale all'integrità del patrimonio sociale, al regolare funzionamento delle imprese ed alla trasparenza del mercato, con la finalità di garantire un controllo giudiziario esterno contro irregolarità nella gestione, che abbiano il carattere della gravità e della persistenza e che siano potenzialmente in grado di compromettere la continuità dell'impresa e la tutela dell'interesse sociale¹.

La struttura dell'art. 2409 c.c. ha avuto importanti trasformazioni ed evoluzioni dopo la sua introduzione, risalente al Codice Civile del 1942, con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha riformato il diritto societario, innovando la disciplina delle società.

La riforma normativa ha avuto la finalità di innovare l'impianto societario, collegandolo all'evoluzione dell'economia e rendendo maggiormente efficaci e trasparenti i controlli interni ed esterni. In particolare, il Legislatore è intervenuto in modo significativo sull'ambito di operatività dell'art. 2409 c.c., modificandone l'estensione soggettiva rispetto alla disciplina previgente.

La disciplina transitoria del procedimento di controllo giudiziario *ex art. 2409 c.c.* è dettata dagli artt. 223-*novies* e 223-*vicies* delle disposizioni di attuazione del Codice civile, i quali regolano il passaggio dal regime previgente a quello introdotto dalla riforma del diritto societario. Tali disposizioni stabiliscono che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa continuano a essere disciplinati dalle regole anteriori, in ossequio al principio di irretroattività delle norme processuali sostanziali. È tuttavia riconosciuto al Tribunale il potere di dichiarare cessata la materia del contendere qualora le modifiche normative sopravvenute abbiano determinato la sanatoria delle irregolarità denunciate. In tal modo, il Legislatore ha inteso evitare la prosecuzione di procedimenti divenuti privi di utilità

¹ Cfr. F. Galgano, *Diritto Commerciale*, vol. II, Cedam, Padova 2012

concreta, assicurando un'applicazione funzionale e non meramente formale della disciplina transitoria².

2. Ambito soggettivo di applicazione della norma vigente

La disposizione vigente risulta applicabile alle società per azioni, indipendentemente dal fatto che esse facciano o meno ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché alle società caratterizzate da una compagine azionaria ristretta. La riforma ha inteso uniformare il regime delle società in accomandita per azioni, in virtù del rinvio generale operato dall'art. 2454 c.c., e delle società cooperative³, siano esse a mutualità prevalente o meno, ai sensi dell'art. 2545-*quinqüesdecies* c.c., a quello delle società di capitali, riconoscendo la possibilità di ricorrere al procedimento di cui all'art. 2409 c.c. anche in tali contesti societari. Per quanto concerne, invece, le società a responsabilità limitata, il Legislatore della riforma ha deliberatamente omesso di riprodurre una disciplina analoga, eliminando, con un possibile eccesso di delega, nella Sezione III del Capo VII del Libro V del Codice civile, il rinvio all'art. 2409 c.c. che era in precedenza contenuto nell'art. 2488 c.c. nel testo anteriore alla riforma. Tuttavia, tale opzione legislativa ha sollevato dubbi in ordine alla sua conformità ai limiti della delega, che si limitava a prevedere, da un lato, l'estensione della legittimazione alla denuncia *ex art.* 2409 c.c. anche agli organi di controllo nelle società per azioni⁴ e, dall'altro, l'applicazione del controllo giudiziario alle società cooperative, con esclusione delle banche⁵. La *ratio* alla base della mancata previsione di una disciplina analoga a quella delle società per azioni anche per le società a responsabilità limitata si fonda sulla ritenuta superfluità dell'istituto, nonché della sua incompatibilità con il sistema delineato per le società a responsabilità limitata, stante la disciplina dell'art. 2476 c.c. che era in grado di assorbire le forme di tutela previste dal controllo giudiziario. La riforma del diritto societario ha quindi escluso le società a responsabilità limitata, nonostante le stesse siano largamente diffuse nel panorama della società italiana, per il differente modello organizzativo, caratterizzato da una maggiore autonomia statutaria e da una gestione dell'impresa, contraddistinta da una responsabilità dei soci più diretta⁶.

La ragione di questa scelta del Legislatore è stata rinvenuta nella volontà di evitare una proliferazione eccessiva delle procedure di controllo, siano stati già previsti strumenti specifici

² Codice civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 13.

³ Tribunale Lecco, 23/07/1986 in Foro It.

⁴ Art. 4 co. 2, L. 3.10.2001, n. 366

⁵ Art. 5 co. 2, L. 3.10.2001, n. 366

⁶ G.F. Campobasso, *op. cit.*, p. 266

di tutela. Per le società a responsabilità limitata, ad esempio, esistono già specifici mezzi di controllo della gestione, come ad esempio il diritto individuale dei soci di consultare i libri sociali e di ottenere informazioni di cui all'art. 2476 c.c., così come attraverso l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per gravi irregolarità ai sensi del terzo comma del medesimo articolo⁷. La questione è stata ampiamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, dividendo coloro che, valorizzando in particolare la presenza di un organo di controllo interno, sostenevano l'applicabilità dell'art. 2409 alle società a responsabilità limitata⁸ e coloro che propendevano per una conclusione opposta⁹. Tali diffuse critiche hanno addirittura condotto a un intervento della Corte costituzionale, che si è pronunciata sulla legittimità degli artt. 2409 co. 1 e 7 c.c., 2447 co. 4 c.c. e 2476 co. 3 c.c., in relazione all'art. 76 Cost., nella parte in cui le suddette disposizioni non risultano applicabili alle società a responsabilità limitata, in violazione dei principi espressi dalla legge delega¹⁰. Benché l'intenzione del Legislatore consistesse in una marcata privatizzazione del sistema dei controlli nelle società a responsabilità limitata, con conseguente espansione dei poteri dei soci e della loro autonomia, nonché mediante l'impossibilità di ricorrere all'istituto del controllo giudiziario, in dottrina e giurisprudenza si sono affermate c.d. interpretazioni correttive dell'art. 2477 c.c., orientate a riconoscere la perdurante operatività del controllo giudiziario nelle società a responsabilità limitata laddove sia obbligatoria per legge la nomina del collegio sindacale¹¹.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata, la normativa transitoria prevede che i procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 proseguano fino alla loro definizione, mentre risultano improponibili i ricorsi depositati successivamente a tale data. Tale scelta è coerente con la volontà del legislatore di escludere, nella fase immediatamente successiva alla riforma, l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata, salvo quanto previsto dalla disciplina successiva in materia di crisi d'impresa. La giurisprudenza ha precisato che, nelle società a responsabilità limitata, il potere di ispezione e controllo attribuito al singolo socio deve essere considerato sostitutivo del controllo giudiziario precedentemente rimesso all'autorità giudiziaria. Ne consegue che il ricorso *ex art. 2409 c.c.* proposto da un socio di una società a responsabilità limitata prima

⁷ M. Cian, *Diritto delle società*, Giappichelli, Torino, 2020, vol. I, p. 420 ss

⁸; T. Roma, Decreto, 06/07/2004, in *Foro It.*, 2005

⁹ T. Bologna, Decreto, 21/10/2004, in *Società*, 2005, 3, p. 357

Tribunale Venezia, Sez. spec. in materia di imprese, 13/03/2013, n. 1, in *Il caso.it*, 2013; T. Piacenza 27.6.2012, in *Il caso.it*, 2012.

Giur. It., 2005, p. 1476, nota di Tripaldi

¹¹ G. Fernandez, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, in https://www.notaiofernandez.it/wp-content/uploads/2020/01/5_Fernandez.pdf, p. 826

dell'entrata in vigore della riforma deve essere rigettato per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, qualora la nuova disciplina abbia reso disponibili strumenti alternativi di tutela idonei a soddisfare l'interesse perseguito dal ricorrente¹².

Al fine di risolvere in modo più organico il conflitto interpretativo relativo alle società a responsabilità limitata, è intervenuto il legislatore con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, introducendo il co. 7 dell'art. 2477 c.c., che estende l'applicazione del controllo giudiziario anche alle società a responsabilità limitata prive di organo di controllo, segnando un significativo ripensamento rispetto all'impostazione originaria della riforma del 2003 e ampliando nuovamente l'ambito operativo dell'art. 2409 c.c. in funzione preventiva e conservativa dell'equilibrio dell'impresa¹³.

Infine, minori problematiche si sono poste in riferimento all'applicabilità del controllo giudiziario alle società di persone, poiché, salvo talune pronunce minoritarie¹⁴, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ne escludono l'operatività poiché la loro struttura personalistica risulta incompatibile con un meccanismo di controllo giudiziario modellato su presupposti tipici delle società di capitali, caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta e da una più marcata separazione tra proprietà e gestione¹⁵.

Il Legislatore non è intervenuto in modo espresso neppure su ulteriori questioni controverse, quali l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società in stato di liquidazione o alle società partecipate da enti pubblici. Con riferimento alle prime, l'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente ritiene che l'apertura della fase di liquidazione, sia antecedente sia successiva all'instaurazione del procedimento, non impedisca la proposizione né la prosecuzione della denuncia, al fine di evitare che la maggioranza possa neutralizzare lo strumento di controllo mediante la deliberazione dello scioglimento¹⁶. Quanto alle società a partecipazione pubblica, la dottrina risulta divisa perché, da un lato, si sottolinea l'identità di diritti e doveri tra amministratori di nomina pubblica e amministratori di nomina assembleare, con conseguente ammissibilità del controllo giudiziario¹⁷; dall'altro, si evidenziano le criticità derivanti dall'interferenza del giudice ordinario su atti di nomina aventi natura amministrativa,

¹² Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 13.

¹³ A. Vincenti, *La s.r.l. alla luce del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: possibile "calo del desiderio" nei confronti del modello ad oggi più diffuso*, in *DF*, 2021, 1027 ss.

¹⁴ Corte d'Appello Lecce, 24/11/1993, in *Società*, 1994, p. 787

¹⁵ Tribunale Roma, 22/05/1997 in *Giu.it.*, 1998, 130; Tribunale Napoli, 14/03/1996 in *Società*,

¹⁶; Tribunale Roma, 17/07/1998, in *Giur. It.*, 1999, p. 1458.

¹⁷ G. Ferri, *Le società*, Torino, 1989, p. 844.

ritenuta incompatibile con il sistema delle fonti e con il principio di separazione delle competenze¹⁸.

3. La discussa natura residuale dell'art. 2409 c.c.

Il Legislatore ha previsto un sistema di rimedi societari per garantire l'efficienza della società, e la tutela degli interessi societari, dei singoli soci e dei terzi, inserendo il controllo giudiziario *ex art. 2409* in questo contesto.

Nell'ambito di questo più ampio sistema, l'art. 2409 c.c. ha un ruolo peculiare poiché costituisce uno strumento straordinario e sussidiario a cui ricorrere solo quando gli altri rimedi risultino inadeguati o impraticabili¹⁹.

Analizzando quali possano essere i rimedi endosocietari, il principale meccanismo di controllo è rappresentato dall'art. 2408 c.c., che consente ai soci di presentare denuncia al collegio sindacale, nel caso in cui si intravedano, nella gestione, fatti censurabili. Tale rimedio presuppone l'effettivo funzionamento del collegio sindacale, organo di controllo interno alla società, che deve svolgere le verifiche e riferire al Tribunale, ove necessario. Nei casi di assenza, inattività, o addirittura collusione con l'organo di amministrazione, non essendo sufficiente la denuncia, può attivarsi il controllo giudiziario²⁰.

Altro strumento di controllo rilevante, previsto nel sistema societario, è l'azione di responsabilità contro gli amministratori, disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. Essa ha lo scopo di accertare e sanzionare la condotta colposa o dolosa degli amministratori che abbia arrecato un danno alla società. Quest'azione si differenzia dal procedimento *ex art. 2409 c.c.*, in quanto è retrospettiva e risarcitoria, necessita della prova del danno e della colpa e può essere promossa sia dalla società, dopo apposita deliberazione assembleare, sia dai singoli soci, nei limiti previsti²¹.

Il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c., invece, si distingue per la sua finalità preventiva e di tipo conservativo, in quanto non è volto a sanzionare una condotta passata ma ad interrompere una gestione irregolare attuale e permanente, prima che possa avere gravi conseguenze e portare ad una crisi societaria. L'art. 2409 c.c., pertanto, non è finalizzato ad

¹⁸ F. Roversi Monaco, *Revoca e responsabilità dell'amministratore revocato dallo Stato*, in *RDC*, 1968, I, 258.

¹⁹ R. Sacchi, *Il sistema dei controlli dopo la riforma*, in *Società*, 2004, p.120

²⁰ Trib. Bologna, 3 aprile 2021 in *Giur.it.*, 2021, p. 964

²¹ G. F. Campobasso, *op. cit.*, p. 320 s.

attribuire responsabilità bensì a rimuovere irregolarità, mediante l'affiancamento o la sostituzione dell'organo amministrativo con un amministratore giudiziario²².

La giurisprudenza non è univoca in ordine al carattere residuale²³ ovvero autonomo²⁴ del rimedio previsto dall'art. 2409 c.c. rispetto alle ordinarie azioni di impugnazione della delibera assembleare, di responsabilità nei confronti dell'amministratore o di revoca dell'amministratore.

Secondo l'impostazione che valorizza la funzione residuale del rimedio, il ricorso al controllo giudiziario dovrebbe essere subordinato al previo esperimento delle azioni tipiche previste dall'ordinamento per reagire alle singole violazioni gestorie, in particolare dell'azione sociale di responsabilità. Il rimedio, dunque, non potrebbe essere attivato fintantoché risultino disponibili rimedi ordinari idonei a reagire alle specifiche violazioni commesse dagli amministratori, bensì dovrebbe essere utilizzato solo in via subordinata, ossia quando tali strumenti si rivelino inidonei o impraticabili. Tuttavia, un siffatto principio di residualità solleva non poche perplessità, poiché esso non risulta agevolmente desumibile dal dato normativo vigente e appare, anzi, difficilmente conciliabile con l'ampiezza dell'ambito applicativo e con la peculiare struttura processuale del procedimento *ex art. 2409 c.c.*²⁵

La tesi della residualità muove dall'assunto secondo cui il controllo giudiziario non potrebbe essere attivato fintantoché risultino disponibili rimedi ordinari idonei a reagire alle specifiche violazioni commesse dagli amministratori, quali l'azione sociale di responsabilità o la richiesta di revoca dell'organo gestorio. Secondo tale impostazione, il procedimento *ex art. 2409 c.c.* dovrebbe essere utilizzato solo in via subordinata, ossia quando tali strumenti si rivelino inidonei o impraticabili. Tuttavia, un simile vincolo di sussidiarietà presuppone, sul piano logico e sistematico, l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra i rimedi considerati, nel senso che essi siano funzionalmente diretti al conseguimento del medesimo risultato pratico, o quantomeno di un risultato omogeneo ed è proprio tale presupposto che appare mancare nel rapporto tra l'art. 2409 c.c. e le azioni previste dall'art. 2476 c.c. In effetti, mentre le iniziative promosse ai sensi dell'art. 2476 c.c. sono rivolte a censurare singoli atti di *mala gestio*, considerati isolatamente, e mirano alla rimozione degli effetti dannosi da essi prodotti o alla

²² Cass. Civ. sez. I, 10 ottobre 2014, n. 21406, in *Foro it.*, 2015, I c. 120

²³ Trib. Catanzaro, ord. 24 maggio 2023; Trib. Roma, sez. spec., 21 luglio 2020, *De Jure*; Trib. Parma, 28 marzo 2013, *De Jure*.

²⁴ Trib. Catania – sezione imprese, sent. 04 maggio 2024; Trib. Venezia, 6 febbraio 2019, in *Il caso.it*; e Trib. Bologna, sez. spec., 20 giugno 2017, n. 152, in *Il caso.it*.

²⁵ M. Gaboardi, *Il procedimento dell'art. 2409 c.c. tra (vera) autonomia e (presunta) residualità*, in *Società*, 2023, p. 1395.

responsabilità personale degli amministratori, il procedimento *ex art. 2409 c.c.* ha ad oggetto una valutazione complessiva della gestione societaria. Le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario non si esauriscono, pertanto, nella somma di singole violazioni, ma si configurano come espressione di un disegno gestorio unitario e distonico rispetto all'interesse sociale. A tale differenza strutturale si aggiunge un'ulteriore divergenza, relativa alle modalità di intervento. Nel procedimento *ex art. 2409 c.c.*, il Tribunale può disporre un'ispezione giudiziale, misura di natura tipicamente istruttoria, che non trova equivalenti nell'ambito dei rimedi previsti dall'*art. 2476 c.c.*, ove il socio si limita a esercitare diritti informativi od a promuovere azioni di responsabilità fondate su un accertamento pieno già precostituito. Analogamente, la revoca degli amministratori disposta dal Tribunale all'esito del controllo giudiziario si colloca su un piano diverso rispetto alla revoca conseguente all'accertamento di singoli atti illegittimi, poiché presuppone una valutazione globale della gestione e si inserisce in un più ampio intervento di riassetto organizzativo. Ne consegue che non può ravvisarsi un rapporto di concorrenza in senso tecnico tra i due strumenti, tale da giustificare l'applicazione di un principio di residualità. A differenza di quanto accade, ad esempio, nel sistema delle misure cautelari atipiche di cui all'*art. 700 c.p.c.*, ove la legge prevede espressamente la sussidiarietà del rimedio atipico rispetto a quelli tipici, l'ordinamento non contempla alcuna disposizione che subordini l'esperimento del procedimento *ex art. 2409 c.c.* al previo esercizio delle azioni ordinarie contro i singoli atti gestori²⁶.

Alla luce di quest'orientamento, l'oggetto del procedimento *ex art. 2409 c.c.* non è rappresentato dall'illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, bensì da gravi irregolarità idonee a investire la gestione societaria nel suo complesso, da apprezzarsi secondo una valutazione unitaria e non atomistica. Tale delimitazione dell'ambito applicativo non comporta una riduzione dell'efficacia dello strumento, poiché consente comunque un sindacato sull'operato dell'organo amministrativo nella sua dimensione gestionale, intercettando condotte che non si traducono necessariamente in delibere o atti formalizzati. Per coerenza sistematica, tuttavia, devono essere escluse dall'area di operatività dell'*art. 2409 c.c.* quelle irregolarità – pur potenzialmente gravi – rispetto alle quali l'ordinamento predispone rimedi tipici e puntuali²⁷.

A conforto di tale ricostruzione vengono richiamate ipotesi paradigmatiche quali la mancata convocazione dell'assemblea su richiesta di una minoranza qualificata, per la quale l'*art. 2367*,

²⁶ M. Gaboardi, *op. cit.*, p. 1395.

²⁷ I. Della Vedova, *La denuncia ex art. 2409 c.c. come rimedio "residuale"*, in www.dirittobancario.it

co. 2, c.c. consente il ricorso diretto al tribunale; oppure la mancata adozione dei provvedimenti conseguenti a perdite rilevanti, che può condurre alla riduzione coattiva del capitale ai sensi dell'art. 2446, co. 2, c.c., su iniziativa degli organi di controllo. Laddove l'irregolarità gestoria potenzialmente dannosa sia suscettibile di eliminazione mediante il ricorso ai rimedi tipici, la denuncia *ex art. 2409 c.c.* deve essere dichiarata inammissibile perché una diversa soluzione condurrebbe a uno snaturamento della funzione dell'istituto.

Diversamente da quanto esposto, la prima impostazione, che propende per l'autonomia funzionale dello strumento di denuncia al Tribunale, sostiene che il giudice è legittimato a esaminare incidentalmente anche vizi, formali o sostanziali, delle deliberazioni assembleari, non al fine di rimuoverle – funzione propria dell'impugnazione – ma per valutare le ricadute di tali vizi sulla gestione societaria²⁸. Secondo tale orientamento, in presenza di irregolarità sistematiche e reiterate nel tempo, la denuncia *ex art. 2409 c.c.* rappresenta non già un rimedio concorrente o surrogatorio rispetto agli altri strumenti, che risultano inadeguati a esaurire il disvalore complessivo della condotta, bensì è l'unico strumento idoneo a riportare la gestione societaria nell'alveo della legalità, prevenendo ulteriori pregiudizi per la società. La pretesa residualità del procedimento appare dunque frutto di un equivoco concettuale. Distinguere l'ambito di applicazione dell'art. 2409 c.c. da quello delle azioni contro i singoli atti illegittimi non equivale a subordinare l'uno all'esperimento delle altre. Nel primo caso si opera una corretta delimitazione dei rispettivi presupposti; nel secondo si introduce, senza base normativa, una preclusione che rischia di svuotare di contenuto uno strumento concepito dal Legislatore come presidio della legalità della gestione societaria²⁹.

Le perplessità sollevate dal primo degli orientamenti citati sono legate al fatto che la natura residuale non risulta agevolmente desumibile dal dato normativo vigente e appare, anzi, difficilmente conciliabile con l'ampiezza dell'ambito applicativo e con la peculiare struttura processuale del procedimento *ex art. 2409 c.c.*

Tuttavia, secondo autorevole dottrina che propende per la natura residuale del rimedio, una lettura maggiormente estensiva dell'art. 2409 c.c., conforme alla seconda impostazione citata, poteva forse trovare giustificazione in un assetto normativo precedente, quando la legittimazione alla denuncia spettava, senza restrizioni, anche al pubblico ministero e risultava ancora marcato l'interesse pubblico al controllo della gestione societaria. In tale contesto,

²⁸ I. Della Vedova, *op. loc. ult. cit.*

²⁹ M. Gaboardi, *op. cit.*, p. 1395.

l'ispezione poteva assumere una funzione inquisitoria ampia, idonea anche a supplire all'inerzia dell'assemblea e a condurre alla revoca degli amministratori. Venuto meno tale interesse pubblico, in particolare con riferimento alle società chiuse, la *ratio* dell'istituto appare oggi circoscritta alla rimozione delle irregolarità gestionali esclusivamente nei casi in cui ciò non sia conseguibile attraverso strumenti alternativi. Un'interpretazione che prescinda dalla verifica dell'effettiva utilità e sufficienza dei rimedi tipici rischierebbe, infatti, di reintrodurre surrettiziamente una forma di controllo giudiziario generalizzato sulla gestione sociale, che il legislatore ha invece inteso confinare, pur con limiti e cautele, alle sole società aperte³⁰.

Se si esclude l'esistenza di un principio di residualità in senso tecnico, bisogna individuare il corretto criterio di coordinamento tra la denuncia di gravi irregolarità gestorie e le iniziative giudiziali promuovibili contro i singoli atti amministrativi illegittimi. Tale coordinamento non può essere ricondotto a una regola di sussidiarietà generalizzata, ma deve essere ricavato da una rigorosa delimitazione degli ambiti di applicazione dei diversi strumenti offerti dall'ordinamento. Le gravi irregolarità rilevanti ai fini dell'art. 2409 c.c. si presentano, nella prassi, come fenomeni complessi e articolati, che si manifestano attraverso una pluralità di atti esecutivi tra loro collegati e riconducibili a un medesimo disegno gestorio. Tali atti, se considerati isolatamente, possono essere autonomamente impugnabili mediante i rimedi ordinari previsti dalla legge; tuttavia, il loro esame atomistico non consente di cogliere la portata complessiva della *mala gestio*, né di neutralizzarne efficacemente la potenzialità dannosa. In simili ipotesi, l'esperimento di un'azione diretta contro il singolo atto non esaurisce l'interesse sotteso alla denuncia di una gestione complessivamente irregolare. L'annullamento di una deliberazione o il risarcimento del danno derivante da uno specifico comportamento illecito possono rivelarsi insufficienti a ripristinare condizioni di legalità, qualora le irregolarità costituiscano espressione di una prassi gestionale sistematica e reiterata. È proprio in tali circostanze che il ricorso al procedimento *ex art. 2409 c.c.* trova la sua giustificazione, quale strumento volto a intervenire sulla gestione nel suo insieme³¹. Ne consegue che la scelta tra l'uno e l'altro rimedio dipende dalla natura e dall'estensione delle irregolarità dedotte. Quando la doglianza riguarda un atto isolato e autonomamente impugnabile, l'utilizzo del procedimento *ex art. 2409 c.c.* risulta improprio; quando, invece, viene in rilievo un assetto gestionale complessivamente patologico, la denuncia al Tribunale costituisce lo strumento tipico e appropriato, indipendentemente dal fatto che taluni degli atti esecutivi possano essere stati o

³⁰ I. Della Vedova, *op. loc. ult. cit.*

³¹ Corte d'Appello Venezia Decr., 29 novembre 2022.

meno oggetto di impugnazione autonoma. In questa prospettiva, la corretta applicazione dell'art. 2409 c.c. non richiede l'introduzione di un principio di residualità, bensì un'attenta qualificazione della fattispecie dedotta. È la natura della condotta — e non la previa attivazione di altri rimedi — a determinare l'ammissibilità del controllo giudiziario. La mancata proposizione o la pendenza di un'azione contro singoli atti di *mala gestio* non produce, pertanto, alcun effetto preclusivo rispetto alla denuncia di una gestione gravemente irregolare nel suo complesso. In conclusione, secondo tale orientamento, il procedimento *ex art. 2409 c.c.* si configura come un rimedio autonomo, dotato di una funzione propria e non riducibile a quella degli strumenti ordinari di tutela. La sua autonomia, lungi dal giustificare un utilizzo indiscriminato, impone al contrario un'applicazione rigorosa e consapevole, ancorata alla specificità delle situazioni patologiche che esso è chiamato a fronteggiare. Solo attraverso tale approccio è possibile preservare l'equilibrio tra la tutela dell'interesse generale alla corretta amministrazione e il rispetto delle ordinarie dinamiche processuali³².

Assume rilievo, in tale contesto, la questione dell'applicabilità al procedimento in esame dei principi processuali della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sanciti rispettivamente dagli artt. 99 e 112 c.p.c. La giurisprudenza più recente sembra infatti riconoscere al Tribunale un potere officioso particolarmente esteso, che si manifesta nella possibilità di adottare provvedimenti anche diversi da quelli specificamente richiesti dal denunciante, purché rientranti tra quelli previsti dalla norma. Tale caratteristica incide direttamente sulla ricostruzione del rapporto tra il procedimento di controllo giudiziario e le altre iniziative giudiziali promuovibili nei confronti degli amministratori. Tale questione costituisce un passaggio logico imprescindibile per comprendere la reale fisionomia dell'istituto e, in particolare, per valutare la fondatezza della tesi che ne sostiene la residualità rispetto ai rimedi ordinari. Come noto, il principio della domanda, unitamente al corollario della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rappresenta una delle colonne portanti del processo di cognizione ordinario, in quanto delimita l'ambito del potere decisorio del giudice, vincolandolo alle domande e alle eccezioni formulate dalle parti. Tuttavia, la trasposizione automatica di tali principi nel procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. risulta problematica, alla luce della struttura e della funzione che caratterizzano tale forma di intervento giurisdizionale. La giurisprudenza di merito, pur con alcune oscillazioni, si è prevalentemente orientata nel senso di escludere l'applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. al controllo giudiziario sulla gestione societaria e tale conclusione trova fondamento nella considerazione

³²M. Gaboardi, *op. cit.*, p. 1395.

che il procedimento non si articola attorno a una domanda giudiziale in senso tecnico, bensì prende avvio da una denuncia di gravi irregolarità, rispetto alla quale il giudice è chiamato a svolgere un'attività di verifica e di intervento funzionale al ripristino della legalità gestionale. In questo contesto, il potere del Tribunale di adottare provvedimenti diversi da quelli specificamente richiesti dal denunciante non integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma costituisce un elemento strutturale del procedimento. La legge, infatti, attribuisce espressamente al giudice il potere di disporre le misure ritenute più idonee tra quelle tipizzate dall'art. 2409 c.c., indipendentemente dalle istanze formulate dalla parte, purché tali misure siano funzionali alla cessazione delle irregolarità accertate. L'autonomia del potere decisorio del giudice si giustifica, dunque, in ragione della funzione pubblicistica del procedimento e della necessità di consentire un intervento flessibile e graduato, calibrato sulla gravità delle irregolarità riscontrate. Il Tribunale non è chiamato a soddisfare una pretesa soggettiva del denunciante, bensì a ristabilire condizioni di corretta amministrazione della società, anche mediante provvedimenti che non coincidano con le aspettative o le richieste iniziali della parte istante. Da ciò discende che il procedimento *ex art. 2409 c.c.* non può essere ricondotto allo schema del processo contenzioso ordinario, né può essere assoggettato integralmente alle regole che governano quest'ultimo. L'assenza di un vincolo di stretta corrispondenza tra iniziativa di parte e pronuncia del giudice conferma la natura autonoma del controllo giudiziario e rafforza l'argomento contrario all'introduzione, in via interpretativa, di un principio di residualità non previsto dalla legge³³.

4. La finalità pubblicistica del procedimento e la tutela dell'interesse sociale

La finalità primaria del procedimento *ex art. 2409 c.c.* è individuata dalla giurisprudenza nella tutela dell'interesse generale alla corretta amministrazione della società³⁴. Tale interesse assume una connotazione che trascende la mera dimensione privatistica, in quanto volto a garantire non solo la salvaguardia del patrimonio sociale, ma anche l'affidamento dei terzi che entrano in rapporto con la società, nonché la stabilità e la trasparenza dell'attività economica svolta dall'ente collettivo. Accanto a tale interesse generale, il procedimento assolve anche una funzione di tutela concorrente delle posizioni dei singoli soci, e in particolare delle minoranze, le quali, in assenza di strumenti di intervento efficaci, risulterebbero esposte al rischio di abusi gestori difficilmente contrastabili con i soli rimedi ordinari. Tuttavia, la protezione delle posizioni individuali dei soci si atteggia come effetto indiretto e riflesso dell'intervento

³³ M. Gaboardi, *op. cit.*, p. 1395.

³⁴ Cass. civ., 15/01/1985, n. 60, in *Società*, 1985, 488; Corte d'Appello Roma, 03/01/2000 in *Giur. It.*, 2000, 331.

giudiziario, rimanendo centrale la salvaguardia dell'interesse sociale in senso oggettivo. In questa prospettiva, il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. è stato tradizionalmente ricondotto a una funzione di riassetto amministrativo e contabile della società, poiché mira a ristabilire condizioni di legalità e correttezza nella gestione, assicurando il ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi sociali e prevenendo il consolidarsi di situazioni patologiche suscettibili di arrecare pregiudizio duraturo alla società e al mercato³⁵. Tale finalità è stata qualificata come espressione di un interesse di natura pubblicistica, sebbene la riforma abbia progressivamente ridimensionato tale connotazione, attraverso una più circoscritta delimitazione dell'oggetto del procedimento, una restrizione dell'ambito applicativo e una riduzione della legittimazione del pubblico ministero³⁶.

È noto come il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. si sottragga a un'agevole classificazione all'interno delle categorie tradizionali della giurisdizione contenziosa di cognizione. Pur essendo indubbio che esso sia funzionale all'accertamento di condotte gestorie irregolari e potenzialmente pregiudizievoli per la società, taluni tratti della sua disciplina positiva ne rivelano una connotazione marcatamente officiosa, sebbene temperata dalla necessaria iniziativa di parte e dal rispetto del contraddittorio. In particolare, ciò che connota in modo peculiare il procedimento è l'assenza di una vera e propria domanda giudiziale in senso tecnico, tale da vincolare il giudice a una pronuncia rigidamente coerente con il *petitum* e la *causa petendi* prospettati dal ricorrente. L'attivazione del controllo giudiziario si fonda, piuttosto, sulla denuncia di un fondato sospetto di gravi irregolarità, che il Tribunale è chiamato a verificare e, se del caso, a trasformare in accertamento pieno, anche mediante il ricorso allo strumento dell'ispezione giudiziale della società. Ne consegue che l'attività giurisdizionale non si esaurisce nell'accertamento delle irregolarità denunciate. A prescindere dalle richieste formulate dal soggetto istante, il Tribunale dispone infatti di un ampio ventaglio di poteri, che possono tradursi nell'adozione di misure tipiche — quali la convocazione dell'assemblea per le conseguenti deliberazioni o la revoca degli amministratori e dei sindaci con nomina di un amministratore giudiziario — ovvero di provvedimenti provvisori atipici, purché idonei a far cessare le irregolarità riscontrate o a porre le premesse per l'accertamento delle responsabilità nella gestione sociale. È significativo osservare che, salvo le misure provvisorie riservate all'autorità giudiziaria, le determinazioni volte a porre rimedio alle irregolarità sono rimesse ad altri soggetti: all'assemblea, nei casi meno gravi, ovvero all'amministratore giudiziario

³⁵ Cass. civ., Sez. I, 09/04/1994, n. 3341, in *Giust. civ.*, 1994, I, 201.

³⁶ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 5.

nominato dal tribunale, nelle ipotesi di maggiore gravità. Ciò conferma che il giudice non si sostituisce stabilmente agli organi societari, ma interviene quale garante della legalità della gestione, favorendo il ripristino di un assetto fisiologico. Alla luce di tali elementi, l'intervento del Tribunale, in quanto espressione di una forma di giurisdizione volontaria, risulta orientato non soltanto alla tutela dell'interesse sociale in senso stretto, ma anche alla salvaguardia di un interesse ulteriore, di natura generale e pubblicistica, identificabile nell'esigenza di assicurare la corretta amministrazione delle società di capitali. Tale interesse, lungi dall'essere venuto meno a seguito della riforma del 2003, continua a permeare il funzionamento del procedimento, nonostante la riduzione della legittimazione del pubblico ministero alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Ridurre la portata del controllo giudiziario alla sola tutela privatistica dei soci o della società significherebbe, infatti, trascurare la complessità della realtà sottesa al procedimento. La struttura processuale dell'art. 2409 c.c., caratterizzata dall'assenza di un vincolo di corrispondenza tra iniziativa di parte e decisione del giudice, nonché dalla possibilità di sospendere il procedimento in presenza di un intervento correttivo spontaneo da parte dell'assemblea, rivela chiaramente come l'ordinamento abbia inteso affidare al tribunale un ruolo di presidio della legalità economica. Tale interesse generale si sostanzia nella tutela di una pluralità di posizioni che gravitano intorno al fenomeno societario: non solo quelle dei soci di minoranza, ma anche quelle dei creditori, dei lavoratori, dei risparmiatori e, più in generale, di tutti gli *stakeholders* che confidano nel corretto funzionamento dell'organizzazione imprenditoriale. È proprio la necessità di garantire un'effettiva protezione di tali interessi che giustifica il parziale sovvertimento delle regole tipiche del processo di cognizione e l'attribuzione al giudice di poteri incisivi e flessibili³⁷.

³⁷ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 5.

CAPITOLO II

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELL'ART. 2409 C.C.

I presupposti oggettivi del controllo giudiziario sono gli elementi indispensabili per la procedibilità del procedimento in esame. L'art. 2409 c.c. prevede, nel suo esame letterale, che vi siano gravi irregolarità nella gestione, conseguenti alla violazione dei doveri degli amministratori, e che trattasi di irregolarità idonee ad arrecare danno alla società, o a una o più società controllate e che siano attuali. La riforma del diritto societario ha introdotto il requisito della potenzialità pregiudizievole della condotta dell'organo amministrativo, così che si individuano i seguenti presupposti: il fondato sospetto, le gravi irregolarità, l'attualità ed il danno.

1. Il fondato sospetto

Il soggetto che intende presentare il ricorso *ex art. 2409 c.c.* deve dimostrare il “fondato sospetto” che vi siano gravi irregolarità, fornendo indizi obiettivi e dettagliati a sostegno delle stesse, che rendono verosimile l'iniziativa assunta, non potendo essere vaghi ed incerti, senza però che la sua prospettazione abbia finalità esplorative.

Il ricorrente non è gravato dall'onere della prova della dimostrazione dei fatti a sostegno della propria denuncia, essendo sufficiente una descrizione dei fatti seria e precisa³⁸.

Gli eventi descritti devono portare a presumere, o quanto meno rendere dubbia la condotta degli amministratori³⁹. Esempi di condotte giustificative del ricorso a questo rimedio, sono: la mancata convocazione dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge, per argomenti su cui l'assemblea deve deliberare; redazione del bilancio senza il rispetto dei principi di chiarezza e veridicità previsti dall'art. 2423 c.c.; assenza prolungata di un amministratore dalla sede sociale, con svolgimento di altro impegno; ostruzionismo nell'intervento dei soci da parte degli amministratori.

È necessaria l'effettiva sussistenza delle irregolarità denunciate, e quindi non può prescindersi dal requisito della serietà della denuncia, in quanto nella fase procedimentale le stesse dovranno accertate dal Giudice.

³⁸E. Dalmotto, *Denuncia al tribunale*, in *Il nuovo processo societario. Commentario al d. lgs. 5/2003 e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c.*, (diretto da) S. CHIARLONI, 2004, p. 1516;

³⁹G. Terranova, *Controllo giudiziario e tutela delle minoranze nelle società per azioni*, in (diretto da) P. Abbasessa – G.B. Portale, *Il nuovo diritto societario*.

Essendo interesse del denunciante pervenire all'emissione di provvedimenti immediati, lo stesso ha interesse indubbiamente a provare le irregolarità, pur non essendo gravato dall'onere della prova.

Nel caso delle società per azioni, i soci di minoranza potrebbero trovarsi ad avere difficoltà nel reperire informazioni e documentazioni sufficienti per la configurazione dei "gravi sospetti", avendo un controllo limitato sulla gestione, in quanto non possono visionare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e quindi trarre argomenti probatori utili.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, invece, il procedimento promosso dal socio può essere più rapido, in virtù del diritto di controllo, di cui egli è dotato grazie all' art. 2476 c.c., potendo estrapolare i documenti necessari a fornire la prova delle irregolarità, in virtù del diritto di controllo, di cui è dotato grazie all' art. 2476 c.c., potendo farsi coadiuvare anche da un professionista di fiducia

Nel caso in cui il legittimato attivo sia il collegio sindacale, la raccolta delle informazioni è ovviamente molto più celere e semplice, in considerazione del ruolo e dei poteri dell'organo di controllo.

2. La nozione di "gravi irregolarità"

Il presupposto principale della denuncia ex art. 2409 c.c. sono le gravi irregolarità derivanti dalla condotta degli amministratori⁴⁰, che consistono nella violazione dei doveri nella gestione della società ad opera degli amministratori, che provochino irregolarità nella gestione.

Non è stata delineata una definizione precisa della nozione di gravità, ma indubbiamente deve trattarsi di un comportamento che violi le norme ed i regolamenti che riguardano l'attività gestionale della società in maniera grave, tale da ledere i principi fondamentali, ed abbia come conseguenza un danno alla società, sul presupposto che la gestione degli amministratori non avvenga più nell'interesse di tutti i soci⁴¹.

L'espressione di "gravi irregolarità" utilizzata dal legislatore non ha conosciuto sostanziali modifiche dal testo del 1942 a quello della riforma del 2003, anche se, secondo una parte della dottrina, il legislatore avrebbe operato nella sostanza una rideterminazione della nozione delle

⁴⁰ S. Rossi, Sub *Art. 2409*, in E. Gabrielli (diretto da) *Commentario del Codice Civile*, 2015, p. 576.

⁴¹ Trib. Parma, 29 marzo 2013, in *DeJure*.

gravi irregolarità⁴², a causa del nuovo ruolo attribuito ai sindaci dall'art. 2403 c.c., in seguito alla riforma del diritto societario del 2003. Nell'interpretazione dell'espressione esaminata, pertanto, si sono incluse anche le irregolarità commesse dai sindaci, con una condotta omissiva, quale l'omessa vigilanza sulle irregolarità commesse dagli amministratori⁴³.

A seguito della riforma è stata introdotta una più rigorosa delimitazione dei presupposti sostanziali della denuncia, che non si limita più a richiedere la sussistenza di un fondato sospetto di gravi irregolarità ascrivibili agli amministratori, bensì implica che tale sospetto riguardi specifiche violazioni dei doveri gestori, poste in essere nell'esercizio della funzione amministrativa e potenzialmente idonee a cagionare un danno alla società o a una o più società da essa controllate⁴⁴. Tali condotte denunciabili, a parere della giurisprudenza, devono essere caratterizzate dalla presenza di un nesso funzionale con la gestione della società, nonché dai requisiti dell'attualità⁴⁵, dell'idoneità, in astratto, a incidere sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'impresa, della riferibilità alla gestione societaria in senso proprio piuttosto che alla sfera personale degli amministratori⁴⁶, e devono essere, almeno in potenza, lesive del patrimonio sociale⁴⁷. I soci attori agiscono quali soggetti funzionalmente inseriti nell'organizzazione societaria, perseguendo direttamente la tutela dell'interesse della società, poiché trattasi di un procedimento vincolato dalla legge nel fine da perseguire, e ottenendo solo indirettamente un beneficio individuale⁴⁸.

Il controllo giudiziario non costituisce un rimedio alternativo o surrogatorio rispetto alle azioni contenziose ordinarie, né può essere impiegato per conseguire risultati che presuppongono l'accertamento pieno di diritti soggettivi o responsabilità individuali, o per sollecitare l'autorità giudiziaria a svolgere valutazioni che esulino dall'ambito della gestione, ovvero per ottenere un sindacato generalizzato sull'attività amministrativa. Ne consegue che non sono sufficienti mere supposizioni, congetture o contestazioni prive di adeguato supporto probatorio, bensì la denuncia deve fondarsi su elementi concreti e documentati, idonei a integrare un fondato

⁴² N. Rocco Di Torrepadula, *Le gravi irregolarità nell'amministrazione delle società per azioni*, Milano, 2005, p. 37.

⁴³ G. Domenichini, Sub art. 2409, in Niccolini, Stagno, D'Alcontres (diretto da), *Società di capitali. Commentario Artt. 2380-2448*, Napoli, 2004, p. 789.

⁴⁴ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 5.

⁴⁵ Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 19/05/2021, n. 64 in *Il caso.it*, 2021;

⁴⁶ Corte d'Appello Milano, 27/02/1992 in *Società*, 1992, 1078; Tribunale Como, 10/06/1998 in *Società*, 1999, 1, 89, nota di Piselli.

⁴⁷ Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, 22/09/2021 in *Il caso.it*, 2022; Tribunale Bologna, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 19/05/2021, n. 64 in *Il caso.it*, 2021.

⁴⁸ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 6; F. Galgano, *Società per azioni*, in Tratt. Galgano, VII, Padova, 1988.

sospetto di gravi irregolarità⁴⁹. Sotto il profilo dell'onere della prova, a pena di inammissibilità o infondatezza del ricorso, incombe sul denunziante l'obbligo di allegare e documentare circostanze oggettive tali da rendere plausibile il rischio di un pregiudizio futuro per la società o per le società controllate⁵⁰.

Le irregolarità devono essere valutate sotto il profilo della legittimità degli atti espletati dagli amministratori, essendo escluse le irregolarità formali e le censure relative al merito delle scelte⁵¹ gestorie, e di interferire sulla valutazione del compimento di atti imprenditoriali⁵², sottratte al sindacato giudiziario, in ossequio al principio della *business judgment rule*. La c.d. *business judgment rule*, ossia quel principio che protegge gli amministratori dalla responsabilità per perdite per decisioni imprenditoriali prese in buona fede, impedendo al giudice di sindacare il merito, ha due eccezioni⁵³. In primo luogo, quando ci troviamo di fronte a scelte palesemente irragionevoli o negligenti, in secondo luogo, quando gli amministratori in conflitto di interessi abbiano assunto scelte economiche, pur se conformi all'interesse del socio di maggioranza o di altri interessi, ma in pregiudizio della società, a condizione che ricorrano tutti gli altri requisiti.

La valutazione deve essere effettuata sulla legittimità dei comportamenti al momento della assunzione della decisione e deve riguardare il complesso dell'attività gestoria, e non il singolo atto o comportamento⁵⁴.

L'attività discrezionale degli amministratori non è sindacabile dal giudice, salvo che le decisioni adottate risultino, già al momento della loro assunzione, manifestamente irragionevoli, incoerenti con l'interesse sociale o del tutto prive di una giustificazione economica. In tali ipotesi, la scelta imprenditoriale degrada a condotta irregolare, divenendo suscettibile di scrutinio nell'ambito del controllo giudiziario⁵⁵.

Ai fini della valutazione della gravità delle irregolarità, la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente l'accertamento di singoli atti isolati, ancorché illegittimi, poiché comportando una sanzione piuttosto gravosa, consistente nella revoca degli organi coinvolti, è necessario un quadro complessivo di disfunzioni gestorie, riconducibile a un vero e proprio sistema di comportamenti anomali. La valutazione deve pertanto essere effettuata in modo globale,

⁴⁹ Tribunale Udine, 08/01/1993, in *Società*, 1993, 531.

⁵⁰ Tribunale Verona, 15/02/1988 in *Società*, 1988, 648

⁵¹ A. Principe, *Il controllo giudiziario nel governo societario*, Milano, 2008, p.194.

⁵² L. Nazzicone, *op. cit.*, p. 109.

⁵³ Trib. Roma, 23 febbraio 2021

⁵⁴ C. Angelici, *La riforma delle società. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2006, p. 132.

⁵⁵ Tribunale Milano, Sez. XV, Decreto, 17/10/2024, in *Giur. It.*, 2025, 7, 1589; Fortunato, *Atti di organizzazione, principi di correttezza amministrativa e Business Judgment Rule*, in *Giur. comm.*, 2021, II, 1373 ss.

tenendo conto dell'intera attività societaria e dell'incidenza complessiva delle irregolarità riscontrate sull'equilibrio dell'impresa, restando irrilevanti, se considerate isolatamente, le violazioni episodiche suscettibili di autonoma impugnazione⁵⁶.

Una parte della dottrina ha ravvisato, nel nuovo ricorso *ex art. 2409 c.c.*, una sostanziale sovrapposizione del relativo istituto con il medesimo ambito applicativo delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, sottolineandone la funzione prodromica ovvero alternativa rispetto a tali azioni⁵⁷.

Il presupposto esaminato può consistere nella violazione del dovere di fedeltà, nell'alterazione delle risultanze contabili e violazione di norme di legge⁵⁸.

Configurano gravi irregolarità l'inosservanza della legge e dello statuto, attraverso comportamenti sia commissivi che omissivi. Alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario, è stata formulata un'interpretazione estensiva, comprendendo anche la violazione dei principi di corretta amministrazione e la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo⁵⁹, le violazioni che attengono al funzionamento degli organi della società, mediante una valutazione del danno potenziale alla società⁶⁰.

A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria relativa alla violazione del dovere di fedeltà, le irregolarità dovute ad un conflitto di interessi tra gli amministratori e la società o alla mancanza della dovuta diligenza nei confronti della società. La giurisprudenza fa rientrare la mancata conservazione dei documenti, che renda difficoltosa la ricostruzione dei rapporti economici⁶¹, l'omessa annotazione nel libro soci del sequestro di quote sociali⁶², la violazione dei principi di chiarezza e precisione del bilancio⁶³, la redazione di un bilancio falso⁶⁴, l'illegittima rivalutazione di poste attive del bilancio⁶⁵, la redazione di un falso verbale di

⁵⁶ Corte d'Appello Roma, 20/03/1997, in *Giur. comm.*, 1997, II, 547.

⁵⁷ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 6.

⁵⁸ S. Schirò, Il procedimento *ex art. 2409 c.c.*,

A. Benocci, *op. cit.*, p. 156.

⁵⁹ S. Rossi, *op. cit.*, p. 572; A. Benocci, *op. cit.*, p. 140.

⁶⁰ S. Vanoni, *op. cit.*, p.46.

⁶¹ E. Dalmotto, *op. cit.*, p. 1236; S. Rossi, *Autotutela ed etero tutela delle minoranze nel controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, p. 535.

⁶² M. Bussoletti, *pp. cit.*, p.

⁶³ S. Vanoni, *Denunzia*, p.55

⁶⁴ App. Cagliari, 13 febbraio 2004 (decr.), in *Società*, 2004, p.

⁶⁵ G. Terranova, *op. cit.*, p.

assemblea totalitaria⁶⁶, la tenuta di una doppia contabilità. l'irregolare formazione del consiglio di amministrazione.

Nella seconda categoria dell'alterazione delle scritture contabili e delle norme di legge, rientrano le violazioni relative all'errata e irregolare tenuta dei libri sociali, della contabilità e quelle relative al bilancio.

In questa categoria rientrano le operazioni che evidenzino un interesse degli amministratori, incompatibile con quello sociale, la condotta inadempiente o negligente dell'amministratore della capogruppo nelle assemblee delle controllate, l'uso di beni sociali per interessi extra sociali⁶⁷, lo svolgimento di attività in concorrenza con la società in violazione del divieto contenuto nell'art. 2390 c.c.⁶⁸, l'omissione dei provvedimenti volti alla reintegrazione del capitale sociale ex art. 2447 c.c. l'omessa convocazione dell'assemblea per deliberare l'azione di responsabilità⁶⁹ la nomina del collegio sindacale o quella dei liquidatori⁷⁰, la commissione di gravi irregolarità nella determinazione dei compensi agli amministratori.

Vi è poi una terza categoria, riguardante le violazioni di norme di legge non rientranti nelle prime due categorie, quali ad esempio: la commissione di fatti penalmente rilevanti⁷¹, i mancati adeguamenti a mutamenti legislativi in materia societaria, il compimento di atti estranei all'oggetto sociale il mancato versamento di imposte e contributi previdenziali⁷².

La giurisprudenza di merito ha ritenuto che rientrassero nel concetto di gravi irregolarità anche il mancato rispetto del canone di diligenza previsto dall'art. 1176, co. 2, c.c. e 2392, co. 1, c.c.; le disfunzioni che influiscono sulla regolarità della gestione, ad esempio l'irregolare tenuta della contabilità, la violazione di regole stabilite da un ente certificatore, l'omessa redazione del bilancio come pure il suo omesso deposito o la circostanza che al collegio sindacale non ne sia stata consegnata la bozza e la documentazione contabile aggiornata, al pari della mancata convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione⁷³; le violazioni dei doveri di fedeltà verso la società riconducibili a situazioni di conflitto di interessi e di scarsa diligenza. Tale categoria racchiude le operazioni compiute dagli amministratori al di fuori dell'oggetto sociale,

⁶⁶ S. Vanoni, *op. cit.*, p.56

⁶⁷ G. Tedeschi, *Il controllo giudiziario*, cit., p. 210

⁶⁸ F.R. Stefanelli, *I soggetti legittimati alla denuncia di gravi irregolarità nella gestione di società di capitali ex art. 2409 c.c.*, in www.rivistagiuridica.it.

⁶⁹ App. Napoli 23 novembre 2003.

⁷⁰ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 89.

⁷¹ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 89.

⁷² G. Pizzirusso, *Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. richiesto dal socio sovrano*, in www.francocrisafi.it.

⁷³ Trib. Monza, 17 maggio 2001.

distrazione di fondi, operazioni infragruppo nelle quali gli amministratori delle società eterodirette eseguono – in danno delle società da loro amministrate – direttive degli amministratori delle società controllanti ed operazioni con parti correlate eseguite senza che sia coinvolto il collegio sindacale⁷⁴; le violazioni attinenti alla tutela del patrimonio sociale, come gli obblighi previsti nel caso di riduzione del capitale per perdite, il rimborso di conferimenti in assenza di delibera dell'assemblea straordinaria, la distribuzione di utili fittizi⁷⁵; le violazioni di doveri attinenti e collegati all'attività dell'assemblea dei soci, in termini di rispetto delle regolarità di convocazione, di garanzia dell'informazione assembleare e della fase di esecuzione delle delibere; nelle società a responsabilità limitata, le violazioni dei doveri attinenti all'esercizio di diritti dei singoli soci.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha previsto ulteriori ipotesi di irregolarità, connesse alla previsione del secondo comma dell'art. 2086 c.c., secondo cui l'organo amministrativo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, onde poter rilevare tempestivamente la crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale.

Poiché l'organo amministrativo deve attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, l'assenza o l'inadeguatezza degli assetti, la cui istituzione spetta agli amministratori *ex art. 2475 c.c.*, è qualificabile come grave irregolarità lesiva per la società⁷⁶, analogamente all'omessa rilevazione della crisi o la mancata assunzione di iniziative volte a risolverla⁷⁷.

3. L'attualità delle irregolarità

Le gravi irregolarità devono essere attuali, ossia gli effetti devono sussistere nel momento in cui è proposto il ricorso e nel momento in cui il giudice deve decidere quali provvedimenti adottare. Infatti, il giudice non può adottare alcun provvedimento, laddove non vi siano irregolarità in corso⁷⁸ il giudice non può adottare alcun provvedimento, non potendo avere rilevanza i fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e sia stata ripristinata una gestione

⁷⁴ Trib. Parma, 29 marzo 2013, in *DeJure*.

⁷⁶ R. Sacchi, *Sull'amministrazione delle s.r.l. dopo il codice della crisi*, 2020, p.685

⁷⁷ E. Giacometti, in www.eclegal.it 2021

⁷⁸ L. Nazzicone, *Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione. Fattispecie e rito dopo la riforma societaria*, Milano, 2005, p. 110

regolare⁷⁹. Parimenti non possono essere esaminati quei fatti per i quali siano cessati gli effetti della violazione e non ne sia più possibile l'eliminazione⁸⁰. Il fatto che siano cessati gli amministratori che hanno commesso le irregolarità non rileva, in quanto l'irregolarità è esaminata, anche quando gli amministratori in carica, che hanno sostituito i precedenti, non l'abbiano eliminata.

4. Il danno potenziale

L'altro presupposto è quello introdotto con la riforma del 2003 mediante la precisazione che le irregolarità, oltre al requisito della gravità e dell'attualità, devono avere il requisito della "potenzialità del danno", ossia devono "poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate"⁸¹. Il legislatore fa riferimento al danno "potenziale" e non a quello "effettivo".

Il danno potenziale è oggetto di varie interpretazioni dottrinali.

Una tesi più restrittiva ritiene che il suddetto requisito oggettivo non sussista in quelle condotte dell'organo amministrativo, che portano un vantaggio per la società, pur se siano in contrasto con le norme che le disciplinano, in quanto non comportano un danno per la società⁸².

Un orientamento maggioritario, e che appare più condivisibile, opta per un'interpretazione estensiva del requisito, includendo anche il danno di natura non patrimoniale, potendo trattarsi anche semplicemente di un possibile turbamento del funzionamento dei meccanismi di gestione⁸³. In questo caso le varie irregolarità, tra cui quelle informative, possono essere oggetto del procedimento solo se le stesse siano in grado di arrecare, in via potenziale, un danno alla società.

L'esclusione delle irregolarità informative, da parte della tesi restrittiva si basa sul presupposto che i soci dispongono di altri strumenti per reagire alle violazioni di carattere informativo, senza considerare che i provvedimenti conseguenti al controllo giudiziario intervengono invece in tempi più brevi⁸⁴.

⁷⁹ Trib. Roma, 16 ottobre 2020.

⁸⁰ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 910

⁸¹ A. Benocci, *Il controllo giudiziario sulla gestione e forme collettive di esercizio dell'impresa*, 2019, p. 155

⁸² S. Schirò, *Il procedimento ex art. 2409 c.c.* 16 giugno 2004

⁸³ E. Dalmotto, *Denuncia al tribunale*, in *Il nuovo processo societario, commentario al d. lgs. 5/2003 e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c.*, cit., p. 1236

⁸⁴ M. Bussolotti, *Il procedimento ex art. 2409*, in *Riv. soc.*, 2003

La tesi restrittiva, inoltre, nel soffermarsi sui vantaggi che possono derivare alla società dalle condotte degli amministratori, attribuisce rilievo agli eventuali vantaggi immediati ma non considera i possibili danni futuri, che non possono essere verificati alla data in cui il giudice deve pronunciarsi⁸⁵.

L'interpretazione estensiva del requisito del danno potenziale garantisce la tutela dei soci di minoranza, ogniquale volta gli amministratori e i soci di maggioranza abbiano condotte lesive dell'interesse sociale, inteso come interesse alla realizzazione dello scopo comune, traendo un vantaggio ai danni dei soci minoritari⁸⁶. Questa tesi, pertanto, appare più corretta.

Il danno si verifica anche in tutti i casi in cui vengono violate norme di diritto privato ma anche tributarie, penali, amministrative e previdenziali, per le quali possono essere comminate sanzioni alla società, non potendo però il giudice civile svolgere accertamenti di competenza di altre Autorità⁸⁷.

5. L'applicabilità del rimedio nei gruppi societari

Il procedimento dell'art. 2409 c.c. comprende anche le gravi irregolarità commesse dagli amministratori, che possono danneggiare una o più società controllate.

Il gruppo societario consiste in un insieme di società collegate, ma autonome dal punto di vista giuridico, ed assoggettate al controllo della società capogruppo.

Mentre la società madre ha interesse al risultato complessivo del gruppo, questo non avviene per le società figlie, in cui vi possono essere soci di minoranza esclusivamente interessati al rendimento della società a cui appartengono.

Il rimedio del controllo giudiziario previsto dall'articolo 2409 c.c. incontra il limite previsto dall'articolo 2497 c.c., che esclude la responsabilità della holding, in assenza del danno considerato, tenendo conto del risultato globale dell'attività di direzione, o eliminato a seguito di apposite operazioni. Infatti è inibito ai soci delle società controllate ricorrere al giudice per ogni singola operazione ritenuta lesiva, senza considerarla alla luce delle intere attività del gruppo, in quanto ciò comporterebbe una minore flessibilità dell'assetto organizzativo del

⁸⁵ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 55

⁸⁶ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 56

⁸⁷ App. Cagliari, 13 febbraio 2004 (decr.) in *Società*, 2004.

CAPITOLO III

IL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 C.C.: STRUTTURA, COMPETENZA, LEGITTIMAZIONE E FINALITÀ

1. Il procedimento come forma di volontaria giurisdizione: l'istruttoria e i poteri officiosi del Tribunale

Il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. è una forma di controllo preventiva e correttiva del Giudice, volta al ripristino della trasparenza e della legalità nella gestione societaria⁸⁸. La qualificazione giuridica dell'istituto trae origine dal fatto che il giudice non esercita il suo potere al fine di risolvere un contenzioso tra parti conflittuali ma di adottare provvedimenti che possano rimediare ad una situazione di insufficienza gestionale o malfunzionamento organizzativo, tant'è che non è previsto un pieno contraddittorio tra le parti o un accertamento della responsabilità civile o penale degli amministratori⁸⁹.

Essendo ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione⁹⁰, in quanto finalizzato alla tutela dell'interesse generale della società e del corretto funzionamento degli organi societari, la denuncia di gravi irregolarità non può essere proposta, a pena di improponibilità della domanda, nelle forme del giudizio ordinario di cognizione⁹¹.

Tale assunto comporta rilevanti implicazioni sotto il profilo dei poteri attribuiti all'autorità giudiziaria e dell'ambito degli interventi consentiti.

In particolare, in riferimento al primo profilo, il Tribunale gode di ampia discrezionalità sia nella fase di accertamento delle irregolarità denunciate sia nella individuazione dei provvedimenti ritenuti più idonei a ristabilire la corretta gestione societaria⁹². Tale ampiezza di poteri si manifesta tanto nella conduzione dell'istruttoria, che non è vincolata a schemi probatori rigidi, quanto nella possibilità di adottare misure anche diverse o più incisive rispetto a quelle sollecitate dal denunziante. L'accertamento compiuto nell'ambito del procedimento ex art. 2409 c.c. ha carattere sommario e strumentale ed è finalizzato esclusivamente a verificare la

⁸⁸ G. Presti-M. Rescigno, *Corso di diritto commerciale*, Zanichelli, Bologna, 2018, p. 223

⁸⁹ A. Graziani, *Volontaria giurisdizione e procedimento ex art. 2409 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, I, p. 443

⁹⁰ Cass. civ., Sez. I, 16/06/2000, n. 8226, *Mass. Giur. it.*, 2000; Cass. civ., Sez. I, 21/06/1999, n. 6241 in *Mass. Giur. it.*, 1999; Cass. civ., Sez. I, 02/10/1997, n. 9636, in *Mass. Giur. it.*, 1997.

⁹¹ Corte d'Appello Milano, 20/01/1998, in *Giur. it.*, 1998, p. 1431.

⁹² Spadaro, *Il controllo giudiziario sulla gestione delle società ex art. 2409 c.c.: profili processuali*, in *Società*, 2020, 1147 ss.

sussistenza di gravi irregolarità nella gestione societaria e la loro potenziale idoneità a ledere l'interesse sociale, senza incidere in via definitiva sui diritti soggettivi dei soci o dei terzi⁹³. Ne consegue che le determinazioni assunte dal tribunale non sono idonee al giudicato e non precludono la proposizione di successivi giudizi di cognizione piena, necessari per l'accertamento definitivo di responsabilità o per la tutela risarcitoria delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte.

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, relativo alla progressiva delimitazione dell'ambito degli interventi consentiti, la giurisprudenza ha escluso ogni forma di partecipazione incompatibile con la funzione e la struttura del procedimento. È pacificamente ammesso il solo intervento volontario, anche se con limiti stringenti, mentre risultano inammissibili tanto l'intervento adesivo dipendente quanto quello principale in senso tecnico. In relazione all'intervento volontario, in particolare, è esclusa la possibilità di intervento da parte dei creditori sociali, estranei alla gestione della società e portatori di un interesse meramente patrimoniale, non direttamente tutelabile nell'ambito del controllo giudiziario⁹⁴. Parimenti, non è ammesso l'intervento della società stessa, che non riveste la qualità di parte in senso proprio, ma costituisce l'oggetto del procedimento, essendo il controllo giudiziario diretto alla verifica della correttezza della sua amministrazione⁹⁵. Per le medesime ragioni, non sono neppure legittimati all'intervento gli amministratori ed i sindaci cessati dalla carica, i quali non risultano più titolari di una posizione funzionale idonea a giustificare la partecipazione al procedimento⁹⁶. L'unica forma di intervento ritenuta compatibile con la struttura del procedimento è quella dei soci. In particolare, è pacificamente ammesso l'intervento di soci che rappresentino una partecipazione almeno pari a quella richiesta dalla legge per la proposizione della denuncia, in quanto portatori di un interesse qualificato e coerente con la finalità di tutela dell'interesse sociale⁹⁷. Parte della giurisprudenza ha altresì ammesso l'intervento di soci privi di una partecipazione qualificata, valorizzando l'esigenza di assicurare un controllo diffuso

⁹³ Cass. civ., Sez. I, 29/09/1999, n. 10804, in *Corriere Giur.it*, 1999, 12, 1465; e in *Giur. it.*, 2000, 327.

⁹⁴ Tribunale Como, 10/06/1998 in *Società*, 1999, 1, 89.

⁹⁵ Corte d'Appello Milano, 01/06/1994, in *Società*, 1994, 1369; Tribunale Bologna, 30/04/1996, in *Foro.it.*, 1997, I, 305.

⁹⁶ Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 09/02/2021, n. 465, in *Quotidiano Giuridico*, 2022; Tribunale Bologna, 30/04/1996, in *Foro.it.*, 1997, I, 305.

⁹⁷ Corte d'Appello Brescia, 08/02/2001, in *Foro.it.*, 2001, I, 3383; Tribunale Brescia, 17/07/2000, in *Foro.it.*, 2001, I, 3384.

sulla gestione societaria, purché tale intervento non alteri l'equilibrio procedimentale né si traduca in un utilizzo strumentale del rimedio⁹⁸.

Quanto alla capacità delle parti di stare in giudizio senza il patrocinio di un difensore, la questione è stata oggetto di riflessione dottrinale, soprattutto in relazione alla natura camerale del procedimento e alla sua riconduzione alla volontaria giurisdizione. In tale ambito, si è sottolineata la necessità di un approccio flessibile, idoneo a contemperare le esigenze di effettività della tutela con quelle di snellezza e celerità procedimentale, che costituiscono tratti qualificanti del controllo giudiziario *ex art. 2409 c.c.*

Nell'ambito del procedimento *ex art. 2409 c.c.*, non essendo il sindacato giurisdizionale vincolato al principio della domanda, il Tribunale può estendere la propria valutazione a ogni condotta emersa nel corso del procedimento che risulti rilevante ai fini della corretta amministrazione della società⁹⁹. Inoltre, può adottare tutti i provvedimenti previsti dalla norma, indipendentemente dalle istanze formulate dalle parti ed esercitare un potere officioso finalizzato al ripristino della legalità e della regolarità gestionale, anche attraverso misure non espressamente sollecitate¹⁰⁰. Tale impostazione trova fondamento nella natura di volontaria giurisdizione del procedimento e nella funzione pubblicistica di tutela dell'interesse sociale che esso persegue.

Nell'esercizio del sindacato, il Tribunale è chiamato ad accertare e valutare il comportamento degli amministratori alla luce dei principi generali che regolano l'adempimento delle obbligazioni e, in particolare, degli obblighi gravanti sugli amministratori in forza della legge e dell'atto costitutivo. La verifica giudiziale deve pertanto concentrarsi sull'osservanza dei doveri di diligenza, correttezza e lealtà nella gestione della società, individuando le eventuali inadempienze imputabili agli amministratori e la loro incidenza sull'interesse sociale, e restando, per converso, precluso ogni sindacato sul merito delle scelte gestorie¹⁰¹. Il giudice non può sostituirsi agli amministratori nelle valutazioni discrezionali proprie dell'attività imprenditoriale, né può esprimere giudizi di opportunità economica sulle decisioni assunte. Il controllo giudiziario deve pertanto arrestarsi dinanzi alle scelte imprenditoriali che rientrino

⁹⁸ Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, Ordinanza, 09/02/2021, n. 465, in *Quotidiano Giuridico*, 2022.

⁹⁹ Tribunale Roma, 13/07/2000, in *Giur. it.*, 2000, 2103.

¹⁰⁰ Tribunale Como, 04/04/2000, in *Giur. it.*, 2000, 2011.

¹⁰¹ Corte d'Appello Genova, 05/07/1986, in *Giur. comm.*, 1988, II, 730.

nell'ambito della discrezionalità tecnica e gestionale, salvo che esse risultino manifestamente irragionevoli o adottate in violazione dei doveri imposti dalla legge.

La valutazione delle irregolarità deve essere condotta secondo un criterio prudente e complessivo. Il Tribunale è tenuto a esaminare gli elementi acquisiti nel corso del procedimento in modo unitario e sistematico, evitando valutazioni frammentarie o meramente atomistiche. Solo attraverso una considerazione globale del comportamento degli amministratori e delle conseguenze delle irregolarità riscontrate sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società è possibile stabilire se sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c.

In tale prospettiva, il sindacato del Tribunale si configura come un controllo di legalità e di correttezza funzionale della gestione, volto a verificare la conformità dell'operato degli amministratori all'interesse sociale e ai canoni normativi che regolano l'attività societaria, senza trasmodare in un controllo sostitutivo o gestionale in senso stretto.

2. Competenza territoriale e disciplina processuale

Per quanto concerne la disciplina applicabile al procedimento in esame, essa è integrata dalle disposizioni dettate dal Capo I e dalla Sezione II del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in forza del rinvio operato dall'art. 33 del medesimo decreto.

In merito alla determinazione della competenza territoriale per la proposizione del ricorso *ex* art. 2409 c.c., invece, in passato, il tema è stato oggetto di dibattito in giurisprudenza, in particolare con riferimento all'individuazione del foro competente tra quello del luogo della sede legale della società e quello della sede effettiva dell'attività sociale.

Un orientamento minoritario, coerente con la funzione di pubblicità legale attribuita alla sede statutaria e con il principio di affidamento dei terzi, ha ritenuto competente il Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, valorizzando il dato formale risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese e l'esigenza di certezza nell'individuazione del giudice territorialmente competente¹⁰². Al contrario, l'orientamento ampiamente prevalente ha attribuito rilievo alla sede effettiva della società, intesa come il luogo in cui si svolge in concreto l'attività direttiva e gestionale dell'impresa, ove risulti provata la divergenza rispetto alla sede legale. In questa prospettiva, la competenza territoriale deve essere radicata presso il Tribunale

¹⁰² Tribunale Torino, 31/03/1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 553.

del luogo in cui si manifestano le irregolarità gestorie e in cui si esplica l'attività amministrativa oggetto di controllo, in quanto maggiormente idoneo a garantire l'effettività e la tempestività dell'intervento giudiziario¹⁰³.

La questione assume ulteriore rilievo alla luce dell'obbligo di notificazione del ricorso anche alla società. In tale contesto, il trasferimento della sede legale intervenuto nel corso del procedimento non incide sulla competenza del Tribunale già adito, la quale resta ferma in applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis* e in maniera coerente con l'esigenza di evitare che modificazioni unilaterali dell'assetto formale della società possano essere strumentalmente utilizzate per incidere sull'andamento del procedimento o per ritardarne la definizione. Ne consegue che, una volta radicata la competenza territoriale in base ai criteri sopra delineati, per assicurare stabilità al giudizio e preservare la funzione di controllo e riassetto che costituisce la *ratio* dell'intervento giudiziario ex art. 2409 c.c., essa permane per l'intera durata del procedimento, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi relativi alla sede sociale¹⁰⁴.

3. Legittimazione attiva

La ridefinizione dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. si inserisce nel più ampio disegno riformatore volto a modulare la tutela dell'integrità del patrimonio sociale in funzione della struttura e delle caratteristiche dell'attività esercitata dalla società. La norma distingue, in particolare, tra società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e società che operano in un contesto chiuso, attribuendo rilevanza alla diversa intensità dell'interesse pubblico e privato coinvolto nella gestione dell'impresa¹⁰⁵.

3.1.1 La legittimazione dei soci, degli organi di controllo e della Consob

Nelle società a base chiusa, la legittimazione alla denuncia delle gravi irregolarità è riconosciuta ai soci che rappresentino una partecipazione qualificata del capitale sociale, nonché agli organi di controllo, in coerenza con l'esigenza di garantire un presidio interno alla corretta amministrazione. In tale contesto, il Legislatore ha ritenuto sufficiente affidare l'attivazione del controllo giudiziario a soggetti direttamente inseriti nella compagine sociale o nella struttura

¹⁰³ Corte d'Appello Milano, 25/11/1998, in *Giur. it.*, 1999, 780; Corte d'Appello Torino, 27/07/1995, in *Giur. it.*, 1995, I, 2, 681.

¹⁰⁴ M. Spadaro, *op. cit.*, p. 1153.

¹⁰⁵ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 8.

organizzativa della società. Diversamente, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la norma prevede un ampliamento dei soggetti legittimati, giustificato dalla polverizzazione dell'azionariato e dalla maggiore rilevanza sistemica dell'attività svolta. In tali ipotesi, accanto ai soci — per i quali è richiesto un *quorum* ridotto rispetto a quello previsto per le società chiuse — e agli organi di controllo, è riconosciuta la legittimazione anche a soggetti terzi, tra cui il pubblico ministero, chiamati a tutelare interessi che trascendono la sfera esclusivamente societaria. Tale estensione si affianca alla specifica legittimazione attribuita alla Consob ai sensi dell'art. 152 del Testo Unico della Finanza¹⁰⁶.

3.1.2. La legittimazione dei soci

La scelta del Legislatore di limitare la legittimazione alla denuncia delle gravi irregolarità compiute da amministratori e sindaci ad una minoranza qualificata di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale garantisce un uso oculato dell'istituto, evitandone l'utilizzo da parte di piccolissime minoranze. Con la riforma del 2003, il *quorum* necessario all'attivazione del procedimento è stato ridotto al ventesimo del capitale sociale, per i soci di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ma è stata data loro la possibilità di derogare alla percentuale richiesta dalla legge, mediante l'introduzione di un'apposita clausola statutaria, che preveda una soglia inferiore. La titolarità minima della partecipazione può essere ricondotta anche a più soci, che agiscano insieme¹⁰⁷, per raggiungere la soglia minima¹⁰⁸, senza che si sia alcuna distinzione in ordine a eventuali categorie di azioni, e non tiene conto dell'estensione dei diritti amministrativi incorporati¹⁰⁹. Il Legislatore tace, invece, sull'individuazione del requisito qualitativo della titolarità, limitandosi a prevedere la possibilità della diminuzione del requisito quantitativo della titolarità, in forza di una clausola statutaria. In tal modo è data la possibilità ai soci di prevedere, nello statuto, l'utilizzo di questo strumento da parte di una soglia minore di soci, restando vietato invece un innalzamento della soglia¹¹⁰.

In base alla modifica del terzo comma dell'art. 2355 c.c., avvenuta con la riforma del diritto delle società, non vi è più¹¹¹ necessità della preventiva iscrizione a libro soci, essendo

¹⁰⁶ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 8.

¹⁰⁷ App. Napoli, 23 novembre 2003, in *Giur. merito*, 2004, 2212

¹⁰⁸ B. Quatraro, *Il controllo giudiziario delle società: ambito soggettivo di applicazione e legittimazione*, in *Riv. dir. fall.*, 1995.

¹⁰⁹ Ambrosini, *Il controllo giudiziario*, cit., p. 819

¹¹⁰ Tucci, *Le società di capitali*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, 2000, vol., XVII, 132

¹¹¹ Ghirga, *Il procedimento per irregolarità*, cit., p. 254

sufficiente l'esercizio dei diritti sociali a chi sia possessore dei titoli in virtù di una serie continua di girate.

Secondo parte della dottrina, sarebbe richiesta la permanenza della titolarità qualificata sino alla conclusione del giudizio¹¹², per cui il venir meno, nel corso del giudizio, della partecipazione qualificata, farebbe venire meno il diritto e l'interesse alla tutela¹¹³.

Secondo altra parte della dottrina¹¹⁴, il requisito della titolarità di una quota del capitale sociale costituirebbe una condizione dell'azione, ma la sua perdita in corso di giudizio rimarrebbe influente, prevalendo l'interesse generale all'accertamento delle irregolarità denunciate.

L'orientamento ad oggi prevalente sostiene che il requisito della titolarità dovrebbe essere qualificato quale presupposto processuale, e quindi dovrebbe sussistere solo al momento di presentazione del ricorso, potendo venir meno in corso di procedimento¹¹⁵. Tuttavia, non è mancato chi ha differenziato le situazioni, ritenendo irrilevante il venir meno della quota minima qualora dipendente da una deliberazione della società (ad es. di aumento del capitale) e rilevante la perdita della quota minima per fatti riconducibili alla volontà dello stesso ricorrente (ad es. l'alienazione della partecipazione).

Si ritiene, in accordo con la dottrina prevalente, che sia da escludersi che venga meno la legittimazione attiva in capo al ricorrente *ex art. 2409 c.c.* che, nelle more del procedimento, abbia perso la qualità di socio per vicende societarie, oggetto della denuncia per cui è stato attivato il procedimento, e non per alienazione volontaria della quota sociale. Un caso tipico è quello del socio che attivi la procedura ma, nelle more della stessa, venga ridotto il capitale sociale per perdite e poi ricostituito mediante aumento di capitale non sottoscritto dal socio denunciante, che pertanto perde la qualità di socio¹¹⁶.

Non essendovi un limite espresso, anche la maggioranza azionaria è legittimata all'iniziativa in oggetto, nonostante vi sia chi la esclude, ritenendo l'art. 2409 c.c. sia a tutela della sola minoranza, anche in ragione del fatto che esiste un altro rimedio proprio della maggioranza, per la revoca degli amministratori e la decadenza dei sindaci, consistente nella delibera dell'azione di responsabilità¹¹⁷.

¹¹² G. Arieta – F. De Santis, *Diritto processuale*, cit. p. 580.

¹¹³ Giannattasio, *Ancora in tema di denuncia*, cit., 211.

¹¹⁴ G. Bongiorno, *Il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c.*, cit., 141; Ghirga, *op. cit.*, 217 ss.

¹¹⁵ L. Nazzicone, *op. cit.*, p. 176

¹¹⁶ Tribunale di Venezia, sez. I civ., 20 novembre 2014 (dep. 17 dicembre 2014).

¹¹⁷ S. Vanoni, *op. cit.*, p.120.

In caso di gruppi societari, il legislatore nulla dice in merito alla legittimazione attiva della holding e delle società controllate. Vi sono tesi dottrinarie che ritengono che non vi possa essere la legittimazione attiva delle società controllate, in virtù del richiamo al terzo comma dell'art 2497 c.c., che prevede la possibilità per il socio di una società figlia di agire contro la *holding*, solo ove abbia già tentato di escutere il patrimonio della società controllata¹¹⁸.

Tuttavia, autorevole dottrina ha sostenuto che il potere di denuncia spetti anche ai soci delle società eterodirette, in quanto il controllo giudiziario previsto dall'art 2409 c.c. prevede un rimedio più rapido rispetto a quello previsto dall'art. 2497 terzo comma c.c.¹¹⁹. Appare evidente quindi che siano legittimati anche i soci delle società controllate, in virtù del riferimento fatto dal legislatore al danno delle società controllate¹²⁰.

3.2. La legittimazione del collegio sindacale

Per quanto concerne la legittimazione dell'organo di controllo, essa non spetta al singolo sindaco, ma al collegio sindacale inteso come organo, che, a seguito di una decisione congiunta, autorizza un componente a rivolgersi ad un legale, per conferirgli incarico per la presentazione del ricorso¹²¹.

Il collegio sindacale è un organo già di per sé dotato, in virtù della sua funzione, di poteri di informazione, potendo richiedere in qualunque momento agli amministratori notizie in ordine agli affari della società e notizie sulla gestione, e di poteri di controllo ed ispettivi. È, pertanto, già in possesso di rimedi interni alla società, potendo convocare l'assemblea in caso di omissioni o ritardi ingiustificati degli amministratori o, in caso venga a conoscenza di fatti di gravi, impugnare le delibere che ritiene contrarie alla legge o all'atto costitutivo, od ancora proporre l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori. La legittimazione attribuita al collegio sindacale dall'art. 2409 c.c., pertanto, viene ad attribuirgli un ulteriore rimedio, consentendogli di ottenere dal giudice provvedimenti provvisori in tempi brevi.

Trattandosi di un rimedio residuale, dovrebbe essere utilizzato solo come risorsa estrema. In altri termini, solo dopo che siano stati attivati tutti i rimedi societari interni, in ultima istanza, sarebbe ammesso chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, in quanto potrebbe essere individuata una responsabilità dello stesso collegio sindacale, nel caso in cui il ricorso risulti

¹¹⁸ F. Mainetti, Denunzia al tribunale, in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, *op. cit.*

¹¹⁹ Montalenti(diretto da) *Il nuovo diritto societario*, 2007, p. 938; L. NAZZICONE, *Op. cit.*, p. 101;

¹²⁰ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 89.

¹²¹ S. Vanoni, *Denunzia*, p.107.

ingiustificato o infondato, e quindi si sia provocato un danno ingiusto alla società¹²². Non vi è dubbio che il ricorso alla suddetta procedura sia invece necessario, in caso di individuazione di gravi irregolarità, che non possono essere risolte con i rimedi interni endosocietari a disposizione dell'organo di controllo.

3.3. La legittimazione del pubblico ministero e degli organi incaricati di un pubblico ufficio

La restrizione della legittimazione del pubblico ministero, operata dalla riforma rispetto alla disciplina previgente ed ora prevista nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è stata giustificata nella relazione illustrativa con riferimento all'elevato numero dei soci nelle società aperte, che renderebbe meno agevole l'iniziativa individuale¹²³. Tuttavia, tale scelta normativa è stata oggetto di rilievi critici, in quanto appare in parte incoerente con la *ratio* originaria del procedimento *ex art. 2409 c.c.*, concepito non per la tutela di diritti soggettivi individuali, bensì per la salvaguardia di un interesse oggettivo al corretto funzionamento della società, avente una chiara proiezione pubblicistica¹²⁴. Tali limitazioni producono riflessi anche sul piano processuale, poiché, in forza dell'art. 70 c.p.c., il ricorso deve essere, a pena di nullità del procedimento, notificato al pubblico ministero esclusivamente nei casi in cui la denuncia riguardi società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio¹²⁵.

Tuttavia, osservando il contesto operativo attuale delle imprese¹²⁶, l'intervento del pubblico ministero non appare poi così residuale. Infatti, è stata ora introdotta la possibilità del ricorso al *crowdfunding*, e quindi al mercato del capitale di rischio, per le società a responsabilità limitata, ampliando di fatto i soggetti che possono fare appello al pubblico risparmio. Ne consegue che le regole per il controllo giudiziario nelle società azionarie aperte, previste dall'art. 2409 c.c., possono essere applicate ora anche alle società a responsabilità limitata, in quanto possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio.

In tal modo, estendendo l'azione dei soggetti legittimati ad un soggetto estraneo alla società, qual è il pubblico ministero, e ampliando il suo intervento ad un numero e ad una categoria maggiore di imprese, si rafforza la convinzione che l'intento del Legislatore sia stato quello di

¹²² S. Ambrosini, *Il collegio sindacale*, in *Trattato Rescigno*, 2013, p. 782

¹²³ Tribunale Milano, 11/07/1995 in *Foro it.*, 1996, I, 2227.

¹²⁴ Cottino, *Le società. Diritto Commerciale*, I, 2, Padova, 1999, p. 455; Spadaro, *op. cit.*, p. 1157.

¹²⁵ Cass. Civ., 5504/2002.

¹²⁶ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 116 s.

garantire la tutela dell'interesse generale, correlato all'amministrazione corretta della società. Secondo alcuni, in realtà il pubblico ministero sarebbe sempre legittimato ad intervenire, a tutela dell'interesse pubblico, in virtù dell'art. 70 c.p.c., che gli consente di intervenire sempre nei procedimenti in cui ravvisa un pubblico interesse, ma è pur vero che, in virtù di questo istituto, gli viene attribuita una legittimazione specifica, in funzione dell'interesse pubblico alla tutela degli investimenti.

Secondo parte della dottrina la legittimazione del pubblico ministero è finalizzata all'interesse alla tutela dei rapporti privati, pur non disconoscendo un interesse pubblico, individuato nell'interesse dello Stato alla protezione delle minoranze, dei creditori sociali e degli obbligazionisti¹²⁷.

Il pubblico ministero non è poi l'unico pubblico ufficiale legittimato ad agire, poiché tale potere è dalla legge attribuito anche al curatore della liquidazione giudiziale della società del gruppo. Tale previsione era già desumibile dall'art. 31 l. fall. in quanto rientra tra gli atti finalizzati alla conservazione del patrimonio della società sottoposta alla procedura di liquidazione¹²⁸. È consentito, infatti, un suo ricorso nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura. Tuttavia, la legittimazione è oggi riconosciuta espressamente dall'art. 291 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in cui è confluita la previgente disciplina della legge fallimentare.

3.4. Profili particolari di legittimazione (amministratore-socio e custode giudiziario) ed esclusioni di creditori, socio unico, fiduciari

La legittimazione ad attivare il controllo giudiziario spetta altresì all'amministratore che rivesta anche la qualità di socio¹²⁹. Ai fini della proposizione del ricorso è sufficiente l'iscrizione del denunziante nel libro dei soci, restando irrilevante l'eventuale pendenza di controversie sulla validità del titolo di acquisto della partecipazione¹³⁰. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, il procedimento può proseguire anche qualora, nel corso dello stesso, il ricorrente perda la qualità di socio, essendo sufficiente che la legittimazione sussista al

¹²⁷ A. Patroni Griffi, *Il controllo giudiziario sulle società per azioni*, Napoli, 1971.

¹²⁸ L. Nazzicone, *op. cit.*, p. 176 ss

¹²⁹ Tribunale Venezia, 11/12/1987 in *Società*, 1988, 284.

¹³⁰ Tribunale Milano, 21/12/1987, in *Giur. it.*, 1988, I,2, p. 787.

momento della proposizione della denuncia¹³¹, e, non rinvenendosi alcuna preclusione, può essere presentato dal socio di maggioranza, anche se socio-sovrano¹³². Al contrario, è esclusa la legittimazione del soggetto che detenga la partecipazione per il tramite di un'interposizione fiduciaria, poiché, nei rapporti con la società, la qualità di socio spetta esclusivamente alla società fiduciaria intestataria delle azioni o delle quote¹³³. Quanto ai creditori, la legittimazione è riconosciuta al creditore pignoratizio¹³⁴, salvo quello con diritto di voto e il creditore sequestrante¹³⁵, il cui interesse è ritenuto di natura meramente patrimoniale e non funzionalmente connesso alla gestione societaria. È invece ammessa la legittimazione del custode giudiziario nominato nell'ambito di un sequestro delle partecipazioni sociali, in quanto soggetto investito di poteri di amministrazione e tutela del valore della partecipazione¹³⁶. Resta infine esclusa la legittimazione attiva del socio unico, e dunque inammissibile il ricorso, per carenza dell'interesse ad agire, poiché il socio unico dispone di strumenti diretti e immediati per la revoca degli amministratori, rendendo superfluo il ricorso al controllo giudiziario¹³⁷.

4. Legittimazione passiva

Il procedimento, che si instaura con il deposito del ricorso in Tribunale, su impulso di uno dei soggetti legittimati, e la successiva fissazione della data dell'udienza di audizione, prevede la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, a cura del ricorrente, alla società e a tutti gli altri controinteressati¹³⁸. In virtù di ciò, c'è chi ha inteso che, in tal modo, la riforma del diritto societario del 2003 ha riconosciuto la qualifica di parte del procedimento, anche se non in senso stretto, alla stessa società.

Per quanto concerne i soggetti legittimati passivamente nel procedimento di controllo giudiziario, la norma, non richiamando espressamente i sindaci tra i destinatari della denuncia, esclude la loro legittimazione passiva in senso proprio, pur mantenendo nei loro confronti rilevanti conseguenze nell'ambito del procedimento poiché rimangono esposti alla possibile revoca dell'incarico disposta dal Tribunale, nonché all'azione di responsabilità promossa

¹³¹ Corte d'Appello Torino, 12/06/1987, in *Giur. piemontese*, 1987, p. 765; Tribunale Velletri, 28/09/1993, in *Dir. fall.*, 1994, II, p. 347.

¹³² Corte d'Appello Roma, Decreto, 15/01/2003 in *Società*, 2003, p. 587.

¹³³ Corte d'Appello Milano, 15/10/1993 in *Gius.*, 1994, fasc. 3, 126.

¹³⁴ Corte d'Appello Catania, 19/07/1986, in *Società*, 1986, 1367.

¹³⁵ Tribunale Como, 10/06/1998, in *Società*, 1999, I, 89.

¹³⁶ Tribunale Milano, 19/02/1999, in *Società*, 1999, 8, 972.

¹³⁷ Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 21/01/2021, in *Società*, 2021, 673.

¹³⁸ S. Vanoni, *op. cit.*, p. 120.

dall'amministratore giudiziario. Tale soluzione appare alquanto singolare, in quanto si prevede la necessaria presenza dell'organo in giudizio. In considerazione del fatto che, in base allo schema delineato, l'organo di controllo è chiamato a partecipare al procedimento senza assumere la veste di parte passiva, ma potendo comunque subire effetti pregiudizievoli rilevanti in esito allo stesso, si sono diffuse plurime critiche basate sul fatto che un assetto del genere di quello delineato consente al giudice di procedere a una verifica d'ufficio dell'operato dei sindaci e di disporre eventualmente la revoca anche in assenza di una specifica denuncia nei loro confronti. Tale scelta strida anche con la disciplina speciale dettata per le società quotate, nella quale è espressamente riconosciuta la legittimazione della Consob a denunciare gravi irregolarità commesse dai sindaci¹³⁹. Inoltre, la revoca dei sindaci non costituisce un effetto automatico dell'accertamento delle irregolarità gestorie imputabili agli amministratori, bensì è subordinata ad una valutazione del Tribunale in merito alla sussistenza di violazioni imputabili ai sindaci e all'incidenza delle stesse sull'interesse sociale¹⁴⁰. Tuttavia, in alcune pronunce la giurisprudenza sul punto ha ritenuto più coerente, al fine di garantire l'effettività del riassetto societario disposto dal Tribunale, la contestuale sostituzione degli organi di amministrazione e di controllo, poiché il collegio sindacale è chiamato a vigilare sull'operato di un amministratore giudiziario, che agisce quale ausiliario del giudice e non quale organo espressione della volontà sociale¹⁴¹.

A prescindere dall'orientamento cui si aderisca, tuttavia, la disciplina vigente affida al giudice un potere valutativo ampio e discrezionale, consentendogli di modulare l'intervento in funzione della gravità e della diffusione delle irregolarità accertate. La legittimazione passiva resta pertanto circoscritta agli amministratori, quali principali destinatari del sindacato giudiziale, mentre nei confronti dei sindaci il procedimento assume carattere prevalentemente incidentale, pur potendo sfociare in provvedimenti incisivi sulla composizione degli organi sociali.

¹³⁹ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 9 ss.

¹⁴⁰ Corte d'Appello Torino, 27/10/1995, in *Giur. it.*, 1996, I, 2, 13.

¹⁴¹ Corte d'Appello Milano, 01/06/1994, in *Società*, 1994, 1369.

CAPITOLO IV

I RIMEDI: ISPEZIONE DELLA SOCIETÀ, SOLUZIONI ENDOSOCIETARIE, PROVVEDIMENTI PROVVISORI E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

1. L'ispezione della società

L'ispezione dell'amministrazione della società costituisce uno degli strumenti centrali del procedimento di controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c., utilizzato per l'accertamento delle irregolarità denunciate e di quelle eventualmente emerse nel corso del procedimento. Essa è disposta dal Tribunale mediante decreto, il quale, per espressa norma di legge, è immediatamente reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi degli artt. 739 e 742-*bis* c.p.c.¹⁴² L'ispettore così nominato riveste la qualifica di ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c. ed ha un ambito di indagine e confini ben delineati, in quanto il giudice impartisce precise istruzioni sulle modalità di espletamento. L'attività dell'ispettore è finalizzata all'acquisizione delle fonti di prova delle irregolarità denunciate e di cui vi è il fondato sospetto, valuta le prove acquisite e si occupa anche della loro introduzione nel processo.

Le pronunce della giurisprudenza di legittimità favorevoli a tale impostazione si fondano sull'assunto che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2409 c.c. non sono distinti tra quelli istruttori e quelli conclusivi della procedura e che l'ordine di ispezione ha un carattere cautelare particolarmente incisivo sulla vita della società, che non può essere ricondotto ai poteri esercitabili in una consulenza tecnica d'ufficio e tale da giustificare l'immediata impugnabilità¹⁴³. Inoltre, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2409 c.c., ivi compresi quelli di maggiore incisività quali la revoca degli amministratori e dei sindaci, non assumono carattere contenzioso, ma restano atti di volontaria giurisdizione. Essi sono pertanto privi dei requisiti della decisorietà e della definitività, non incidendo in modo irreversibile su diritti soggettivi e rimanendo sempre suscettibili di modifica o revoca. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per Cassazione *ex art. 111 Cost.*, anche quando i provvedimenti siano stati adottati in sede di reclamo dalla Corte d'Appello¹⁴⁴.

¹⁴² Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 11.

¹⁴³ Cass. civ., Sez. I, 21/06/1999, n. 6241, in *Mass. Giur. It.*, 1999; Cass. civ., Sez. I, 23/01/1996, n. 498, in *Foro It.*, 1996, I, 857; Cass. civ., Sez. I, 06/04/1995, n. 4039, in *Mass. Giur. It.*, 1995, Cass. civ., Sez. I, 16/03/1993, n. 3127, in *Giur. comm.*, 1995, II, 844.

¹⁴⁴ Cass. civ., Sez. I, 10/06/2004, n. 10989, in *Società*, 2004, 1236; Cass. civ., Sez. I, 08/05/2001, n. 6365, in *Foro it.*, 2002, I, 830.

Lo svolgimento dell'ispezione deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali del contraddittorio. Al socio denunziante è riconosciuta la facoltà di partecipare alle operazioni ispettive, nonché di formulare osservazioni e istanze nel corso delle stesse, anche mediante l'ausilio di consulenti di parte¹⁴⁵. Tale partecipazione è funzionale a garantire la trasparenza dell'attività ispettiva e l'effettività del controllo giudiziario, sebbene parte della giurisprudenza abbia adottato un orientamento più restrittivo, volto a limitare l'accesso del socio a informazioni eccedenti i poteri di controllo riconosciutigli dall'ordinamento societario¹⁴⁶.

2. I c.d. rimedi endosocietari

Accanto all'ispezione, il Legislatore, in linea con l'esigenza di privilegiare soluzioni interne alla società, idonee a ristabilire l'equilibrio organizzativo e amministrativo senza ricorrere immediatamente a interventi giudiziali più invasivi, ha introdotto un significativo rimedio endosocietario, prevedendo la sospensione del procedimento qualora l'assemblea provveda alla sostituzione degli amministratori e dei sindaci con soggetti dotati di adeguata professionalità. In tale ipotesi, regolate dall'art. 2409 co. 3 c.c., i nuovi organi sono tenuti ad attivarsi tempestivamente per verificare la sussistenza delle violazioni denunciate e, ove accertate, per eliminarle, riferendo al Tribunale in ordine agli accertamenti svolti e alle attività poste in essere.

Il procedimento, pur sospeso, in effetti è comunque attivo, in quanto il Tribunale continua a svolgere il controllo sulle attività svolte, per verificare se siano in grado di eliminare le irregolarità denunciate. Tuttavia, la sospensione del procedimento non preclude al Tribunale la possibilità di riattivare il controllo qualora gli accertamenti o le misure adottate dagli organi sostitutivi risultino inadeguati o insufficienti a eliminare le violazioni denunciate. La previsione di tale rimedio attribuisce al Tribunale un ampio margine di discrezionalità nella valutazione sia del requisito soggettivo, rappresentato dall'adeguata professionalità dei soggetti nominati dall'assemblea, sia del requisito oggettivo, consistente nella sufficienza delle attività intraprese per la rimozione delle irregolarità riscontrate. I nuovi amministratori e sindaci esercitano, in questa fase, una funzione che si affianca al normale mandato assembleare, assumendo una connotazione prevalentemente istruttoria e funzionale al ripristino della regolarità gestionale¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Corte d'Appello Roma, 14/11/1995, in *Società*, 1996, 305

¹⁴⁶ Tribunale Milano, 26/02/1999, in *Giur. It.*, 1999, 1887, nota di Breida

¹⁴⁷ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 11.

Il legislatore prevede un rimedio a disposizione del giudice, quando ritenga sufficienti le deliberazioni proposte per regolarizzare la gestione societaria. Questo rimedio consiste nella convocazione dell'assemblea da parte del tribunale, che potrà avere come oggetto la proposta di sostituzione degli organi sociali o le azioni di responsabilità¹⁴⁸.

In tal caso i soci assumeranno le determinazioni che riterranno opportune, e potranno anche deliberare in senso negativo.

All'esito dell'attività ispettiva e qualora le gravi irregolarità accertate non risultino eliminate mediante il ricorso ai rimedi endosocietari, il Tribunale può adottare i provvedimenti provvisori previsti dall'art. 2409 c.c., che, intervenendo dopo l'accertamento delle irregolarità ma prima delle determinazioni definitive rimesse all'assemblea, salvo il caso di amministrazione giudiziaria, si collocano in una fase intermedia del procedimento. La riforma ha sostituito la precedente qualificazione di tali misure come "cautelari" con quella di "provvisorie", al fine di evitare equivoci interpretativi derivanti dal richiamo alla disciplina generale dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669-*bis* ss. c.p.c., ritenuta inapplicabile in ragione della diversa natura e della distinta *causa petendi* del procedimento di controllo giudiziario¹⁴⁹.

A livello contenutistico, si tratta di provvedimenti ampiamente flessibili, che possono avere ad oggetto l'inibizione del compimento di specifiche operazioni, l'imposizione dell'adozione di determinate condotte, ovvero la limitazione, sospensione o riduzione dei poteri degli amministratori, nella misura ritenuta necessaria per assicurare la corretta gestione della società. In ogni caso, l'intervento giudiziale deve essere proporzionato alla gravità delle irregolarità accertate e funzionale alla salvaguardia dell'equilibrio amministrativo e patrimoniale dell'ente. Resta fermo il principio secondo cui il Tribunale non può sostituirsi all'assemblea nelle scelte che le sono riservate ma deve limitarsi a creare le condizioni affinché l'assemblea possa deliberare consapevolmente e in un contesto di ripristinata legalità¹⁵⁰. In tale prospettiva, i provvedimenti provvisori assolvono a una funzione di conservazione e preparazione della decisione finale, senza anticiparne il contenuto né vincolarne in modo definitivo l'esito¹⁵¹.

La discrezionalità riconosciuta al Tribunale nell'individuazione delle misure provvisorie consente di adattare l'intervento giudiziale alle specificità del caso concreto, assicurando un

¹⁴⁸ G. Tedeschi, op. cit., p. 237

¹⁴⁹ Corte d'Appello Milano, 27/02/1992 in Società, 1992, 1078, nota di Ambrosini, Giur. It., 1992, I, 2, 592.

¹⁵⁰ Cass. civ., Sez. I, 09/04/1994, n. 3341 in Mass. Giur. It., 1994, Giust. Civ., 1994, I, nota di Vidiri; Tribunale Pordenone, 29/01/1986, in Società, 1986, 752, nota di Salafia.

¹⁵¹ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 11.

bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'interesse sociale e il rispetto dell'autonomia organizzativa della società. Tale flessibilità costituisce uno degli elementi qualificanti del procedimento *ex art. 2409 c.c.*, confermandone la natura di strumento di intervento mirato e non meramente sanzionatorio.

Il Legislatore non ha fornito indicazioni in merito al loro contenuto ma, richiamando le finalità poc'anzi citate, si ritiene che essi debbano riguardare la gestione della società incidendo sulle funzioni degli organi di gestione e/o di controllo con obblighi di fare o di non fare, senza interferire direttamente sulle competenze decisionali dei soci¹⁵².

Dal canto suo la giurisprudenza tende ad interpretare la locuzione "provvedimenti provvisori" in modo estensivo, includendovi l'inibizione di una serie di comportamenti, come ad esempio il compimento di determinati atti agli amministratori, la partecipazione di alcuni degli stessi alle riunioni del consiglio di amministrazione, o di alcuni sindaci alle adunanze del collegio sindacale, nonché l'impartizione di ordini, quali ad esempio quello di revocare, rinviare o sospendere la convocazione di un'assemblea, di eseguire una delibera assembleare, di verificare il rispetto di operazioni aziendali o di clausole contrattuali, di sospendere alcuni amministratori o di sostituire coloro che abbiano delle deleghe di gestione.

3. L'amministrazione giudiziaria come *extrema ratio*

L'amministrazione giudiziaria rappresenta l'intervento più incisivo previsto dall'art. 2409 c.c. e, alla luce del principio di proporzionalità ed *extrema ratio*, è riservata alle ipotesi in cui le disfunzioni gestorie non possano essere adeguatamente fronteggiate mediante strumenti meno invasivi. Tale misura è applicabile limitatamente ai casi in cui le irregolarità accertate presentino carattere di particolare gravità e risultino idonee a compromettere in modo esteso e strutturale la gestione della società. Nelle presenti situazioni il Tribunale può disporre la revoca degli amministratori e, ove lo ritenga necessario, anche dei sindaci, procedendo contestualmente, con decreto, alla nomina di un amministratore giudiziario, determinandone i poteri, la durata dell'incarico e, in considerazione della natura pubblicistica dell'incarico e della funzione ausiliaria svolta nell'interesse della corretta amministrazione della società, la misura del compenso. Per quanto concerne la disciplina dei poteri, sono altresì applicabili le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e, in via generale, l'amministratore giudiziario può

¹⁵² L. De Angelis. *Poteri e doveri dei sindaci nel controllo giudiziario*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 2015, p. 34

compiere solo atti ordinaria amministrazione, salvo specifica autorizzazione del Tribunale per il compimento di atti eccedenti tale ambito. La *ratio* alla base dell'unicità dell'amministratore giudiziario è quella di assicurare unitarietà di direzione e chiarezza nella gestione della fase di riassetto. Qualora al soggetto nominato siano attribuiti, per determinati atti, poteri normalmente riservati all'assemblea, l'assunzione delle relative deliberazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la quale esercita in tal modo un controllo preventivo sulla conformità dell'operato dell'amministratore giudiziario all'interesse sociale¹⁵³.

Sotto il profilo della responsabilità, all'amministratore giudiziario si applicano i principi generali previsti per gli amministratori e i sindaci, con particolare riferimento al criterio della diligenza qualificata richiesta nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale. La disciplina vigente prevede altresì la possibilità di revoca dell'amministratore giudiziario da parte dell'autorità giudiziaria, su istanza dei soggetti legittimati, escludendo una legittimazione generalizzata in capo a chiunque vi abbia interesse¹⁵⁴.

All'amministratore giudiziario è attribuito il potere di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, indipendentemente da una previa deliberazione assembleare¹⁵⁵. Tale potere si configura come esclusivo e trova fondamento nell'esigenza di assicurare un'effettiva tutela dell'interesse sociale, sottraendo l'esercizio dell'azione a possibili condizionamenti derivanti dalla compagine societaria¹⁵⁶. La disciplina riformata richiama, in proposito, esclusivamente la disposizione relativa alla rinuncia all'azione da parte dell'assemblea, confermando la centralità del ruolo attribuito all'autorità giudiziaria.

Una delle principali innovazioni introdotte dalla riforma, finalizzata a consentire una valutazione sull'efficacia dell'intervento e ad adottare le determinazioni conseguenti, concerne l'obbligo, posto in capo all'amministratore giudiziario, di rendere conto al Tribunale dell'attività svolta, presentando prima della scadenza dell'incarico, una relazione dettagliata sulle operazioni compiute e sui risultati conseguiti, distinta dal rendiconto di gestione previsto dalla disciplina processuale. Si accompagna a tale novità anche la nuova previsione secondo cui l'amministratore giudiziario, al termine del proprio mandato, deve convocare e presiedere l'assemblea, al fine di consentire la nomina dei nuovi organi sociali ovvero di proporre, qualora

¹⁵³ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 11.

¹⁵⁴ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 11.

¹⁵⁵ C. App. Milano 12.5.1970.

¹⁵⁶ Tribunale Milano, 30/01/1995, in Società, 1995, 10, 1323, nota di Patelli.

ne ricorrano i presupposti, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione a una procedura concorsuale¹⁵⁷. In tal modo, l'amministrazione giudiziaria si configura come uno strumento temporaneo e funzionale al ripristino di un assetto gestionale ordinario, non già come una forma di gestione sostitutiva stabile dell'impresa.

L'amministratore giudiziario, una volta nominato dal Tribunale, che ne specifica i poteri ed i compiti, riveste il ruolo di pubblico ufficiale con le connesse responsabilità civili e penali e con il dovere di diligenza richiesto dalla sua funzione¹⁵⁸.

La riforma del diritto societario non ha modificato particolarmente la disciplina di questa figura. L'unica modifica significativa appare quella relativa alla revoca dei sindaci, in caso di revoca degli amministratori. Infatti, nel periodo precedente alla riforma del 2003, si riteneva necessaria la revoca contemporanea di entrambi gli organi societari, in quanto strettamente collegati¹⁵⁹. Con la riforma del 2003, la revoca dei sindaci è divenuta eventuale, ed esclusa laddove le irregolarità degli amministratori non riguardino il collegio sindacale. Infatti questa scelta legislativa è dovuta alla considerazione che l'organo sindacale, non essendo coinvolto nella mala gestio potrebbe essere utile all'amministratore giudiziario, fornendogli un supporto.

4. Le spese del procedimento

Le spese del procedimento di controllo giudiziario promosso ai sensi dell'art. 2409 c.c. seguono una disciplina peculiare, coerente con la natura di volontaria giurisdizione che caratterizza l'istituto. In linea generale, in deroga al principio della soccombenza sancito per i procedimenti contenziosi dagli artt. 91 ss. c.p.c., tali spese restano a carico del soggetto che ha assunto l'iniziativa processuale. Tale distinzione non si pone in violazione dell'art. 3 Cost. poiché la diversità di trattamento si giustifica in quanto nel procedimento *ex art. 2409 c.c.* vi sono parti contrapposte in senso tecnico. Il ricorrente e la società non assumono infatti posizioni antagoniste fondate su diritti soggettivi contrapposti, poiché il controllo giudiziario è volto alla tutela dell'interesse sociale oggettivo e al ripristino della corretta amministrazione, e non alla risoluzione di una controversia tra parti portatrici di interessi confliggenti. La giurisprudenza ha più volte precisato che, proprio in ragione di tale impostazione, non è possibile individuare

¹⁵⁷ Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli, p. 11.

¹⁵⁸ L. Nazzicone, Op. cit., p. 327

¹⁵⁹ App. Venezia, 21 febbraio 2002, e Trib. Verona, 14 dicembre 2001, in *Le Società* 2002, p. 858.

una parte vittoriosa e una parte soccombente all'esito del procedimento¹⁶⁰. Ne consegue che le spese relative all'ispezione e agli altri atti del procedimento non possono essere poste a carico della società sulla base di un giudizio di responsabilità processuale, ma restano imputate al soggetto che ha promosso l'iniziativa, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge.

Una deroga a tale regola generale è contemplata dall'ultimo comma dell'art. 2409 c.c., il quale prevede che, quando la denuncia sia proposta dall'organo di controllo ovvero dal pubblico ministero, le spese dell'ispezione siano poste a carico della società. In tali casi, il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di tutela dell'interesse generale alla corretta gestione dell'impresa, giustificando l'imputazione dei costi all'ente collettivo nel cui interesse l'intervento giudiziale è stato attivato.

La disciplina delle spese conferma, dunque, la specialità del procedimento *ex art. 2409 c.c.* rispetto ai modelli processuali ordinari e ne evidenzia la funzione di strumento di vigilanza e di prevenzione delle patologie gestionali, piuttosto che di mezzo di composizione di conflitti tra soggetti titolari di diritti contrapposti.

¹⁶⁰ Cass. civ., Sez. I, 05/07/2002, n. 9828, in Mass. Giur. It., 2002, Arch. Civ., 2003, 577, Società, 2003, 4, 576, nota di Tedeschi; Cass. civ., Sez. I, 08/05/2001, n. 6365 in Mass. Giur. It., 2001, Società, 2001, 12, 1473, nota di Bonavera.

CAPITOLO V

ANALISI DI RECENTI CASI GIUDIZIARI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2409 C.C.

Di grande interesse appare la disamina di alcuni casi giudiziari recenti e dei relativi provvedimenti, da cui poter trarre i principi applicativi dell'art. 2409 c.c., con un focus particolare sul decreto del 25 luglio 2025 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese.

1. Il decreto emesso dal Tribunale di Venezia – Sezione feriale in data 26 agosto 2025

Con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, una società, socia di una società per azioni, ha promosso denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c., deducendo la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione degli amministratori e dei sindaci.

Le irregolarità denunciate sono state ricondotte alla gestione della crisi di una società controllata, già società per azioni, poi trasformata in società a responsabilità limitata, il cui stato di difficoltà appariva non adeguatamente fronteggiato dall'organo amministrativo, con potenziali ricadute negative sulla continuità aziendale della società controllante. Veniva altresì denunciata l'assenza di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a consentire una rapida soluzione della crisi, sia nella controllata, nella capogruppo. A sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha evidenziato i risultati economici negativi degli esercizi più recenti, le perdite di esercizio emerse dai bilanci e le modalità di copertura delle stesse. Si è altresì lamentata delle valutazioni ingiustificatamente ottimistiche degli amministratori nelle relazioni sulla gestione, nonostante il quadro critico, emerso dalle relazioni del revisore legale e del collegio sindacale.

Nonostante una situazione di evidente criticità, gli amministratori non avrebbero adottato misure adeguate e tempestive, e ciò avrebbe portato ad una rilevante svalutazione della partecipazione nella società controllata.

Venivano denunciate gravi carenze sul piano informativo. Veniva altresì segnalato un potenziale conflitto di interessi, essendovi una parziale coincidenza tra gli organi amministrativi della controllante e della controllata. Inoltre, era stato soppresso l'organo di controllo nella società partecipata, a seguito della trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata.

In virtù di questi elementi, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'ispezione giudiziale e di adottare i provvedimenti più opportuni previsti dall'art. 2409 c.c., inclusa la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario.

Costituitisi in giudizio, gli amministratori hanno eccepito la insussistenza dei presupposti per l'adozione delle misure richieste, mentre gli organi di controllo hanno rivendicato la correttezza del proprio operato, avendo effettuato le dovute segnalazioni.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti applicativi del procedimento di cui all'art. 2409 c.c., ossia un fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie, attuali e idonee a cagionare un pregiudizio per la società, precisando la funzione del controllo giudiziario del ripristino della regolarità della gestione, e non dell'accertamento di responsabilità risarcitorie.

Ha evidenziato il rilievo dell'art. 2086 c.c., come novellato dal Codice della crisi, che impone all'imprenditore l'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, ai fini della tempestiva rilevazione della crisi. La discrezionalità gestoria incontra il limite dell'adeguatezza degli assetti predisposti, valutabili secondo un criterio ex ante.

Il Tribunale ha rilevato come la società controllante, la cui attività principale è quella di gestione immobiliare e detenzione di partecipazioni, avesse quale componente essenziale del proprio attivo la partecipazione nella controllata, che era stata compromessa dalla crisi di quest'ultima. Veniva accertato, sulla base dei documenti, che gli organi amministrativi non avevano predisposto un piano di risanamento né adottato misure idonee a prevenire l'aggravamento della crisi, limitandosi a interventi isolati. Veniva ritenuto indice di una inadeguatezza degli assetti organizzativi e contabili il peggioramento del quadro economico-finanziario nell'esercizio successivo, l'insufficienza di liquidità rispetto all'esposizione debitoria. Il fondato sospetto di gravi irregolarità veniva ricavato da tali elementi.

Il Tribunale ha ritenuto che fosse opportuno procedere preliminarmente all'ispezione giudiziale, anche in considerazione dell'imminente convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla revoca dell'organo amministrativo, che avrebbe potuto incidere sull'attualità delle irregolarità.

Veniva esclusa la necessità della nomina di un amministratore giudiziario, trattandosi di rimedio da riservarsi alle ipotesi di maggiore gravità.

Il Tribunale pertanto ha disposto l'ispezione giudiziale della società, nominando un ispettore con il compito di verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, l'eventuale

sussistenza di una situazione di crisi, la corretta valutazione delle poste di bilancio e la sostenibilità dell'esposizione finanziaria. È stato altresì fissato il termine per il deposito della relazione ispettiva e per le osservazioni delle parti, nonché indicato un eventuale liquidatore per l'ipotesi di scioglimento della società, attribuendo al provvedimento efficacia immediata.

2. Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze – Sezione Imprese in data 25 luglio 2025, nel procedimento iscritto al n. 10569/2024 R.G.

Il provvedimento in esame si inserisce nel dibattito, tuttora aperto, sui presupposti applicativi e sui limiti funzionali della denuncia al Tribunale regolata dall'art. 2409 c.c., con particolare riferimento al rapporto tra tale rimedio e gli altri strumenti di tutela avverso le condotte illegittime degli amministratori. La decisione offre lo spunto per una riflessione sulla natura dell'istituto, sulla sua collocazione nell'ambito dei rimedi societari e, soprattutto, sulla questione della sua residualità.

Di particolare interesse risulta il dibattito circa l'individuazione dell'interesse dalla medesima tutelato. In relazione a questo secondo aspetto, si sono sviluppate due diverse correnti dottrinali, che, rispettivamente, ricollegano la *ratio* dell'art. 2409 c.c. alla finalità di protezione degli interessi dei soci e dei creditori sociali¹⁶¹ ovvero la estendono fino a ricomprendere anche la tutela di interessi esterni alla compagine sociale, includendo altresì l'interesse alla corretta gestione delle imprese¹⁶².

Dalla motivazione del decreto emerge con chiarezza l'adesione alla corrente che individua l'interesse tutelato dall'art. 2409 c.c. nell'interesse sociale in senso oggettivo, e non in quello soggettivo dei singoli soci. Infatti, le gravi irregolarità che assumono rilievo sono quelle che riguardano la sfera societaria, e non quella personale dei soci o degli amministratori, e devono consistere nella violazione di norme, idonee a compromettere il corretto esercizio dell'attività d'impresa.

La pronuncia offre un contributo significativo alla delimitazione del perimetro dell'intervento giudiziale nella *governance* societaria, in quanto viene ribadito che il controllo del Tribunale non può trasformarsi in uno strumento di supplenza rispetto ai rimedi ordinari, né in un mezzo di tutela di interessi individuali del socio di minoranza.

¹⁶¹ Domenichini, Il collegio sindacale, in Commentario Niccolini-Stagno d'Alcontres, II, Napoli, 2004, p. 591; Galgano F., Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2004, p. 300

2.1. La vicenda processuale

Il procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze, che ha condotto la Sezione Imprese presso il suddetto Tribunale all'emissione, in camera di consiglio, del decreto, emesso nel procedimento n. 10569/2024 R.G., in data 25 luglio 2025, trae origine dal ricorso ex art. 2409 c.c., proposto da una socia di minoranza, titolare del 20% del capitale sociale di una società per azioni, il cui restante 80% è di titolarità di una società a responsabilità limitata, degli organi di amministrazione e controllo della società partecipata. Ha denunciato la sussistenza di gravi irregolarità, nella redazione del bilancio d'esercizio, nell'assetto organizzativo e amministrativo della società, nel funzionamento delle assemblee ed in alcune deliberazioni sociali. In particolare, la ricorrente lamenta l'invalidità del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, redatto in violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza, sulla base di un piano industriale privo di attendibilità e facendo applicazione del criterio della continuità aziendale, nonostante l'assenza di concrete prospettive di prosecuzione dell'attività. Ha evidenziato che il contratto stipulato con la società controllante nel 2022 è affetto da vizi, privo dell'indicazione dei corrispettivi, e che i contratti di noleggio e di licenza con una società di consulenza finanziaria e con un'altra erano in scadenza.

Ha altresì censurato la gestione familiare dell'impresa, la presenza di rapporti parentali tra soci, amministratori e sindaci, e la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Riguardo al funzionamento degli organi sociali, ha dedotto l'esistenza di ostacoli all'esercizio del diritto di intervento del socio in assemblea, l'illegittimità di una delibera di revoca di un consigliere, assunta con il solo voto favorevole del socio di maggioranza e l'illegittimità di un'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti, che ha condotto alla sua revoca dall'ufficio di consigliere, nonché la decadenza di un sindaco, per la mancata partecipazione alle sedute, per le quali, sebbene previsto dallo statuto, non è stata concessa la partecipazione da remoto, e l'omessa convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c.

2.2. I presupposti applicativi e la residualità del rimedio di cui all'art. 2409 c.c.

La società partecipata, con gli amministratori ed i sindaci, costituitisi in giudizio, hanno contestato la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso, sostenendo l'assenza dei presupposti

richiesti dall'art. 2409 c.c., con particolare riferimento ai requisiti dell'attualità, della gravità e dell'idoneità, anche solo potenziale, delle irregolarità denunciate a cagionare un danno alla società.

In deroga al principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che impone all'attore deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, l'onere probatorio in capo al ricorrente risulta attenuato perché, essendo sufficiente un danno potenziale ed essendo ammesso l'uso di strumenti di accertamento di tipo inquisitorio come l'ispezione, è sufficiente la presenza di gravi indizi, ossia un fondato sospetto di irregolarità¹⁶³.

A parere delle resistenti, infatti, le irregolarità denunciate non sono più attuali, poiché risalenti all'esercizio precedente, la gravità non può ritenersi configurata laddove le doglianze riguardino un unico bilancio di esercizio e la potenzialità dannosa delle irregolarità non sussiste perché è circoscritta a singoli atti compiuti dalla società.

La nozione di gravità riferita alle irregolarità denunciate viene intesa in senso sostanziale e non formale, poiché non ogni violazione di legge o di statuto da parte degli amministratori rileva ai fini dell'art. 2409 c.c., ma soltanto quelle violazioni che incidono negativamente sul corretto esercizio dell'attività di gestione, includendo le scelte organizzative, purché rientranti nelle competenze dell'organo gestorio, e che espongono la società a un rischio concreto di pregiudizio. In tal senso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che l'istituto non possa essere utilizzato come strumento di sindacato generalizzato sull'operato degli amministratori. Restano irrilevanti, ai fini dell'art. 2409 c.c., le condotte lesive esclusivamente dei soci o dei terzi, per le quali l'ordinamento prevede rimedi diversi, quali impugnazioni, azioni risarcitorie o azioni di responsabilità individuale. L'operatività dell'art. 2409 c.c. viene circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia il sospetto che gli amministratori abbiano posto in essere irregolarità idonee a arrecare danno alla società od alle sue controllate. Il campo di applicazione dell'art. 2409 c.c. è, pertanto, limitato a quelle violazioni della legge o dello statuto sociale, che siano idonee a incidere negativamente sul patrimonio sociale o a turbare l'attività della società.

Secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame, la rilevanza delle irregolarità, in ossequio al principio di colpevolezza, deve essere subordinata all'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo, o quantomeno della colpa, del soggetto agente. Pertanto, la prova liberatoria è data dal caso fortuito.

¹⁶³ La denuncia ex art. 2409 c.c. come rimedio "residuale", 26 luglio 2021 (<https://www.diritto bancario.it/art/la-denuncia-ex-art-2409-cc-come-rimedio-residuale/>)

L'indagine del Tribunale è limitata alla regolarità della gestione, intesa come rispetto della legalità, e non si estende al merito, ossia all'opportunità o alla convenienza delle scelte imprenditoriali. Tuttavia, la possibile violazione dell'obbligo di corretta amministrazione introduce un criterio di valutazione che comporta un controllo sostanziale della legittimità dell'operato degli amministratori, senza sconfinare nel sindacato sul merito.

Nel caso in esame, è stata innanzitutto contestata la carenza del requisito dell'attualità delle irregolarità al momento della decisione del Tribunale, dovendosi verificare se le irregolarità denunciate siano in atto o comunque idonee a produrre effetti dannosi nel presente. Tale condizione, pur non espressamente prevista dalla norma, emerge chiaramente dall'analisi complessiva del sistema normativo e, in particolare, dalla lettura del terzo comma della disposizione in esame, che acconsente alla sospensione del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale, laddove l'assemblea provveda alla sostituzione degli amministratori e dei sindaci, con soggetti in possesso delle qualifiche necessarie, per accertare ed eliminare le violazioni. In base alla suesposta disciplina, la società ha la possibilità di sottrarsi all'intervento autoritativo del Tribunale adoperandosi, spontaneamente, alla rimozione delle irregolarità. In tal caso, il Tribunale è tenuto a rigettare il ricorso per assenza dei presupposti e, qualora l'eliminazione segua alla proposizione della denuncia, le spese dovranno essere a carico del soccombente virtuale, ossia di colui che ipoteticamente sarebbe stato soccombente se il processo fosse stato portato a termine. Tali considerazioni conducono ad una riflessione di carattere più ampio che investe la *ratio* alla base della scelta del Legislatore, consistente nel fatto che il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 2409 c.c. ha carattere preventivo e correttivo, piuttosto che sanzionatorio¹⁶⁴.

Infine, per quanto concerne la potenziale dannosità per la società, il danno nei confronti della società direttamente interessata o di una o più società controllate deve configurarsi come conseguenza plausibile e concreta della *mala gestio* denunciata¹⁶⁵.

Unitamente alle censure suesposte, gli amministratori hanno sostenuto l'assenza del requisito di residualità che caratterizza il rimedio esperito, in quanto, in realtà, i soci avrebbe potuto fare ricorso al principale strumento dell'impugnazione delle deliberazioni illegittime.

¹⁶⁴ I. Della Vedova, *op. cit.*

¹⁶⁵ I. Della Vedovai, *op. cit.*

2.3. Le difese delle parti nel merito

Nel merito, i resistenti hanno innanzitutto sostenuto la corretta redazione del bilancio al 31 dicembre 2022, richiamando, a tal fine, quanto già oggetto di valutazione nel separato giudizio di merito pendente sul punto. Hanno poi eccepito la genericità della denuncia sul punto relativo all'inadeguatezza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché l'irrilevanza dei rapporti di natura familiare intercorrenti tra gli amministratori della società e gli amministratori della sua controllante, trattandosi di circostanze note al ricorrente e comunque prive di una specifica allegazione in ordine al danno che ne sarebbe derivato.

È stata altresì contestata l'infondatezza delle dedotte limitazioni alla partecipazione del socio ricorrente alle assemblee e sostenuta la legittimità, da un lato, dell'azione di responsabilità promossa nei confronti del consigliere e, dall'altro, della decadenza del sindaco frequentemente assente alle sedute consiliari. Infine, anche la questione concernente l'omessa convocazione dell'assemblea richiesta ai sensi dell'art. 2367 c.c. non appare veritiera poiché, a parere delle resistenti, le assemblee si sono tenute.

In ogni caso, non sarebbe esperibile il rimedio di cui all'art. 2409 c.c. in assenza del requisito della sussidiarietà. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente avrebbe potuto, da un lato, impugnare le delibere viziate e, dall'altro, agire ai sensi dell'art. 2367 co. 2 c.c., che consente, in caso di inerzia o rifiuto senza giusta causa degli organi societari alla convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, che il Tribunale ordini la convocazione dell'assemblea.

Infine, la contestazione ha investito altresì la richiesta di nomina del curatore speciale per mancanza del conflitto di interessi con il rappresentante legale, che ne giustificasse l'intervento. Tuttavia, il collegio ha provveduto alla nomina del curatore speciale, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso, per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 2409 c.c., nonché, in ogni caso, della sua infondatezza nel merito, non risultando adeguatamente provata la sussistenza delle lamentate gravi irregolarità gestionali, poiché ha rilevato come il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 sia già stato oggetto di impugnazione, le censure relative alla conduzione familiari siano affette da vaghezza e comunque sia già pendente un'azione di responsabilità avverso i componenti dell'organo gestorio, sia stata effettuata una verifica dei rapporti contrattuali ai sensi dell'art. 2637 co. 2 c.c. ed i singoli membri resistenti sarebbero stati liberi di impugnare le deliberazioni contestate.

2.4. La decisione del Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze ha proceduto alla disamina delle diverse doglianze rappresentate dalla ricorrente. In relazione alla presunta invalidità del bilancio del 2022, la censura risulta già oggetto di un autonomo giudizio di merito promosso dallo stesso ricorrente mediante impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, con conseguente pendenza della relativa questione dinanzi all'autorità giudiziaria. Tale assunto assume rilievo con riferimento alla dibattuta residualità dello strumento della denuncia al Tribunale rispetto alle altre azioni ordinarie di impugnazione. A parere del suddetto Tribunale, assume maggiore importanza la verifica della potenziale idoneità dell'invalidità del bilancio ad arrecare un pregiudizio alla società o alle sue controllate. Il Tribunale nel caso di specie afferma un principio di particolare importanza sistematica, consistente nel fatto che la mera irregolarità della rappresentazione contabile non è di per sé idonea a integrare una grave irregolarità gestoria, in assenza dell'allegazione e della prova di un pregiudizio, anche solo potenziale, per la società. Pertanto, affinché la società subisca tale danno, all'errata rappresentazione contabile deve affiancarsi la prova che le operazioni compiute ovvero omesse abbiano danneggiato la società o le sue controllate. Tuttavia, quest'ultimo rilievo non è stato assolto dal ricorrente, che, al contrario, si è limitato a richiamare le contestazioni già formulate nel giudizio di impugnazione del bilancio.

Analoga conclusione deve trarsi con riferimento alla dedotta omessa adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili da parte dell'organo amministrativo. Infatti, anche in tal caso la ricorrente, limitandosi ad attribuire rilevanza all'assetto familiare, ha omissso di indicare le mancanze che determinerebbero un danno alla società ovvero le misure o strumenti di cui la stessa si sarebbe dovuta dotare per rendere l'assetto organizzativo conforme ai parametri di adeguatezza richiesti dall'ordinamento. Invero, la mera esistenza di legami parentali tra soci, amministratori o sindaci di società collegate o correlate non implica, di per sé sola, la necessità di predisporre un particolare modello organizzativo. Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, il riferimento alla mancata nomina di un organismo di vigilanza, non essendo tale istituto obbligatorio e non essendo stato in alcun modo chiarito quale valore aggiunto, in termini di efficienza gestionale o di presidio organizzativo, tale nomina avrebbe apportato all'assetto della società per azioni.

Va inoltre considerato che l'obbligo che sorge in capo all'organo amministrativo relativo all'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili incontra il limite rappresentato dalla *business judgment rule*, che consente un sindacato giudiziale avente ad

oggetto la struttura organizzativa concretamente prescelta dall'amministratore solo nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, sulla base di una valutazione necessariamente condotta *ex ante*, senza potersi estendere al punto da tradursi in una sostituzione delle scelte discrezionali dell'organo amministrativo¹⁶⁶.

Allo stesso modo, non risultano suscettibili di integrare i presupposti per l'applicazione dell'art. 2409 c.c. gli ulteriori profili dedotti dal ricorrente, poiché tali circostanze attengono a vicende che, pur potenzialmente suscettibili di tutela mediante strumenti specifici, non risultano idonee a determinare effetti pregiudizievoli immediati e diretti sul patrimonio sociale o sull'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, e non integrano, pertanto, gravi e attuali irregolarità gestionali rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Tribunale ha ritenuto non integrati i presupposti dell'art. 2409 c.c.

In aggiunta a quanto esposto, il Tribunale adito ha osservato che, con riferimento alle condotte lamentate dal ricorrente, l'ordinamento appresta specifici strumenti di tutela, azionabili direttamente dal danneggiato, come l'impugnazione delle delibere adottate dalla società nei termini di legge e/o l'azione per il risarcimento degli eventuali danni subiti; nonché la richiesta rivolta al Tribunale di convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2367, co. 2, c.c.

Il Tribunale si colloca così nel filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo l'autonomia dell'azione di cui all'art. 2409 c.c., ne sottolinea la funzione di rimedio eccezionale, non surrogatorio dei mezzi di tutela ordinari.

Inoltre, la richiesta di ispezione è stata ritenuta generica ed esplorativa, con specifico riferimento alla dedotta necessità di valutazione del Piano industriale, in base al quale è stato redatto il bilancio e del contratto stipulato con la società controllante nel 2022, in quanto non sono stati individuati né i profili concreti che avrebbe dovuto essere oggetto di ispezione, né i pregiudizi che si intenderebbe prevenire in relazione all'interesse sociale.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte, il Tribunale di Firenze, chiamato a pronunciarsi sulla denuncia proposta dalla socia di minoranza e avente ad oggetto la richiesta di ispezione giudiziale della gestione, la revoca degli organi sociali e, previa nomina di un curatore speciale, la designazione di un amministratore giudiziario, rigetta integralmente il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per l'attivazione del controllo giudiziario previsto

¹⁶⁶ Trib. Catania – sezione imprese, decr. 8 febbraio 2023.

dall'art. 2409 c.c. La ricorrente viene conseguentemente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della società, degli amministratori e dei sindaci, in applicazione del principio della soccombenza.

3. Decreto emesso dal Tribunale Napoli - Sezione imprese, del 25 giugno 2025

Con decreto emesso in data 25 giugno 2025, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la denuncia proposta ai sensi dell'art. 2409 c.c. da parte di una socia di una società per azioni, per il venir meno, nel corso del procedimento, della partecipazione minima al capitale sociale richiesta dalla legge per l'esercizio dell'iniziativa. La vicenda trae origine dalla denuncia presentata da una socia che, al momento del deposito del ricorso, deteneva una partecipazione superiore a un decimo del capitale sociale, soglia prevista per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Con tale denuncia, la ricorrente, lamentando la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione societaria, aveva chiesto l'intervento del Tribunale affinché fossero adottati i provvedimenti ritenuti opportuni per il ripristino della regolarità amministrativa. Nel corso del procedimento, tuttavia, a seguito di un'operazione di ricapitalizzazione con sovrapprezzo, veniva modificata la struttura del capitale sociale della società e la socia denunciante non esercitava integralmente il proprio diritto di opzione sulle nuove azioni emesse, con la conseguenza che la sua partecipazione si riduceva al di sotto della soglia del decimo del capitale sociale.

Il Tribunale veniva edotto di questa circostanza, prima della rimessione della causa in decisione e la società resistente eccepiva l'inammissibilità della denuncia, sostenendo che il venir meno della quota minima richiesta dalla legge comportasse la perdita della legittimazione a promuovere il procedimento ex art. 2409 c.c.

Il Tribunale ha ritenuto fondata tale eccezione, sul presupposto che la titolarità di una partecipazione, almeno pari alla soglia legale, non costituisce un requisito iniziale del procedimento, ma ne viene richiesta la sussistenza anche al momento della decisione. Secondo il Tribunale, l'intervento giudiziale non può essere attivato da un soggetto che, al momento della decisione, non rivesta più una posizione qualificata all'interno della compagine sociale, in quanto l'intervento richiesto incide sulla vita della società, potendo condurre all'adozione di provvedimenti, che hanno effetti sull'assetto amministrativo e gestionale.

Pertanto, il Tribunale ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità della denuncia, per il difetto del presupposto soggettivo, essendo venuto meno il requisito della partecipazione qualificata, con la riduzione della partecipazione al di sotto del minimo legale, verificatasi in corso di causa, dipesa da una scelta consapevole della socia, che ha deciso di non sottoscrivere integralmente le nuove azioni offerte in opzione, accettando così il rischio di una diluizione della propria partecipazione.

L'operazione di aumento di capitale era stata regolarmente deliberata e la ricorrente aveva avuto la possibilità di mantenere la propria percentuale mediante l'esercizio del diritto di opzione, ma aveva consapevolmente scelto di non sottoscrivere integralmente le nuove azioni, assumendo un comportamento, idoneo a incidere consapevolmente sulla propria posizione all'interno della società.

La scelta della ricorrente, per il Tribunale, ha inciso sulla permanenza del requisito soggettivo necessario per consentire al giudice di pronunciarsi.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la denuncia inammissibile, senza esame del merito e quindi delle irregolarità, e senza adozione di misure nei confronti degli organi societari.

4. Decreto emesso dal Tribunale Roma - Sezione imprese in data 13 giugno 2025

Con decreto depositato il 13 giugno 2025, il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ha accolto il ricorso proposto da una socia di minoranza di una società per azioni in liquidazione, disponendo la revoca del liquidatore e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c. Il procedimento è stato promosso da una società titolare di circa il 30% del capitale sociale di una S.p.A., già posta in liquidazione. Il restante capitale risultava ripartito tra due soci di maggioranza e una pluralità di azionisti minori. Secondo la ricorrente, l'assetto amministrativo era il risultato di una manovra elusiva dei soci di maggioranza, volta ad aggirare l'obbligo di promozione di un'offerta pubblica di acquisto. Tale risultato era stato ottenuto, frazionando artificiosamente una partecipazione rilevante, prima della scadenza di un accordo sul voto plurimo.

In virtù di questa operazione, i soci di maggioranza avrebbero conservato il controllo assembleare anche dopo la scadenza dell'accordo, con emarginazione della socia di minoranza

e orientamento delle decisioni assembleari, in senso a essa sfavorevole. Venivano adottate delibere assembleari ritenute pregiudizievoli per la società, tra cui l'approvazione di un'azione di responsabilità nei confronti di un *ex* amministratore riconducibile alla ricorrente, il rinnovo del consiglio di amministrazione con una composizione espressione dei soci di maggioranza e l'approvazione di una situazione contabile attestante la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. Sulla base di tali delibere, il consiglio di amministrazione accertava una causa di scioglimento e deliberava la presentazione di un'istanza di liquidazione giudiziale, senza valutare soluzioni alternative, volte a preservare la continuità aziendale. La ricorrente contestava che tale iniziativa fosse fondata su dati contabili controversi. Si doleva del fatto che l'avvio di una procedura concorsuale avrebbe determinato un pregiudizio irreversibile, individuato nella perdita di valore di crediti fiscali e beni immateriali, connessi alla continuità dell'impresa. Nel tentativo di evitare tale esito, un soggetto riconducibile alla ricorrente aveva manifestato la disponibilità ad acquisire l'intero complesso aziendale, assumendo l'integrale passivo e garantendo la soddisfazione dei creditori. Tale proposta veniva tuttavia respinta dal liquidatore senza alcuna valutazione.

Le censure sono state rivolte all'operato del liquidatore, il quale aveva assunto l'incarico dopo aver ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la ricorrente, tale successione di ruoli aveva determinato una continuità gestionale, senza alcuna discontinuità nella conduzione della società, nonostante il passaggio alla fase liquidatoria. Quanto all'attività svolta nella precedente veste di presidente del consiglio di amministrazione, è stato contestato che il liquidatore avesse trascurato ogni tentativo di rilancio o riorganizzazione dell'impresa. Egli avrebbe ritardato la ricerca di una amministrazione adeguata e prospettato richieste di apporti patrimoniali rilevanti ai soci principali, in assenza di un piano industriale. La ricorrente riteneva che fosse stata fatta emergere in maniera artificiosa la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, attraverso accantonamenti e svalutazioni ingiustificate, per poter poi assumere delibere di scioglimento e messa in liquidazione. Una volta nominato liquidatore, questi aveva presentato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale senza una verifica attendibile della consistenza patrimoniale e senza predisporre una situazione contabile aggiornata, sulla base di documenti contestati e non approvati, oggetto di rilievi da parte della società di revisione. Il liquidatore aveva omesso di valutare soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale, nonostante l'esistenza di una proposta di acquisizione dell'azienda con accollo integrale del passivo. Il rigetto di tale proposta era immotivato.

I componenti del collegio sindacale avevano segnalato gravi criticità nella gestione liquidatoria, quali l'assenza dell'inventario di liquidazione, la mancata predisposizione del bilancio finale e l'omessa trasmissione della documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo. L'istanza di liquidazione giudiziale era stata presentata senza un effettivo coinvolgimento dell'organo di controllo e senza una relazione idonea a dimostrare l'attualità dello stato di insolvenza. Il Tribunale ha ritenuto che le condotte ascritte al liquidatore integrassero gravi irregolarità gestorie attuali, idonee a esporre la società a un pericolo concreto e immediato. Ha ritenuto che l'istanza di liquidazione giudiziale fosse stata proposta sulla base di una rappresentazione contabile non verificata e in assenza di un confronto con l'organo di controllo. Il Collegio ha osservato che la scelta di attivare la procedura concorsuale appariva come una decisione affrettata funzionale a consolidare un determinato assetto di interessi interni alla compagine sociale.

Secondo il Tribunale, il rischio principale derivante da tale condotta risiedeva nella possibile perdita o riduzione di valore di poste dell'attivo, connesse alla continuità aziendale, quali crediti fiscali, attività immateriali, con un pregiudizio potenzialmente irreversibile per il patrimonio sociale. La condotta del liquidatore nei confronti del collegio sindacale, concretizzatasi nella limitazione dell'accesso alla documentazione contabile e alle informazioni rilevanti, con compromissione delle funzioni di controllo, è stata ritenuta ostruzionistica. Tale comportamento è stato qualificato come sintomatico di una gestione non trasparente e incompatibile con i doveri dell'organo liquidatorio.

Pertanto, il Tribunale ha disposto la revoca immediata del liquidatore, nominando un amministratore giudiziario con il compito di accertare l'effettiva consistenza del patrimonio sociale, ricostruire in modo attendibile la situazione contabile e valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale prosecuzione della procedura di liquidazione giudiziale.

Il Tribunale ha così inciso direttamente sull'assetto di amministrazione della società, sostituendo l'organo liquidatorio con un soggetto terzo e indipendente, al fine di ristabilire trasparenza gestionale, garantire il corretto esercizio dei controlli e consentire una valutazione imparziale delle prospettive della società. Il provvedimento non contiene alcuna valutazione definitiva sullo stato di insolvenza, ma interviene su una gestione ritenuta imprudente e non trasparente, ritenendo necessario che decisioni così rilevanti e di forte impatto sulla società debbano essere prese su dati sottoposti ad una seria verifica.

5. Il decreto emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione imprese in data 15 maggio 2025

Una società a responsabilità limitata, in qualità di socia di una società per azioni, ha promosso innanzi al Tribunale di Napoli un procedimento ai sensi dell'art. 2409 c.c., denunciando la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione societaria imputabili al consiglio di amministrazione e agli organi di controllo. A fondamento del ricorso, la società istante ha dedotto una serie di condotte lesive dei propri diritti e dell'interesse sociale. In particolare, è stato denunciato il sistematico impedimento all'esercizio dei diritti di informazione e di ispezione spettanti al socio, nonché l'estromissione di uno dei consiglieri dalla partecipazione alla gestione. È stata inoltre contestata l'assenza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili all'interno delle società del gruppo facente capo alla società partecipata, circostanza che avrebbe contribuito alla crisi del gruppo. È stata censurata un'operazione di svalutazione della partecipazione detenuta in una società controllata, a cui è seguita una successiva deliberazione di un aumento di capitale, con compressione della posizione della socia di minoranza. La ricorrente ha altresì censurato il ricorso, ingiustificato, alle procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, interpretato come un tentativo di aggravare l'indebitamento delle società del gruppo al fine di sottrarle al controllo del socio istante. In tale contesto, è stata infine denunciata l'inerzia del collegio sindacale.

Le parti resistenti, inclusa la società partecipata rappresentata da un curatore speciale, hanno sollevato, in via preliminare, un'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva. Al momento della proposizione del ricorso, la società ricorrente deteneva una partecipazione pari al 28% del capitale sociale, dunque superiore alla soglia richiesta dalla legge. Tuttavia, nel corso del procedimento, a seguito di un'operazione di ricapitalizzazione con sovrapprezzo deliberata dall'assemblea, la ricorrente non aveva esercitato integralmente il proprio diritto di opzione sulle nuove azioni, con la conseguenza che la sua partecipazione si era ridotta fino a una quota pari a circa lo 0,002% del capitale sociale. Tale circostanza è stata ritenuta decisiva ai fini della decisione, in quanto idonea a incidere sulla permanenza della legittimazione a promuovere il procedimento ex art. 2409 c.c.

Infatti, il Tribunale di Napoli ha richiamato la previsione dell'articolo 2409 c.c., che attribuisce la legittimazione a promuovere la denuncia esclusivamente ai soci che rappresentino almeno una determinata percentuale del capitale sociale, individuata nel decimo per le società che non

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. È stato posto in rilievo il dibattito giurisprudenziale sulla permanenza o meno della partecipazione qualificata, ai fini della legittimazione attiva, non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche per l'intera durata del procedimento sino alla decisione finale. Secondo una prima impostazione, la titolarità della partecipazione qualificata integrerebbe un mero presupposto processuale, sufficiente per la valida instaurazione del giudizio e insensibile alle vicende successive. Secondo un diverso orientamento, invece, tale requisito costituirebbe una condizione dell'azione, destinata a permanere nel tempo quale fondamento dell'interesse qualificato del socio denunciante. Il Tribunale ha aderito a quest'ultimo orientamento, ritenendolo maggiormente coerente con l'evoluzione dell'istituto dell'art. 2409 c.c. a seguito della riforma del diritto societario. La progressiva riduzione dei profili pubblicistici dell'intervento giudiziale e il ridimensionamento del ruolo del pubblico ministero hanno accentuato la natura privatistica del rimedio, rendendo centrale la posizione soggettiva del socio che agisce. Pertanto, la legittimazione ad agire deve permanere per tutta la durata del procedimento, quale espressione di un interesse concreto, attuale e qualificato.

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la riduzione della partecipazione della società ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio a seguito dell'operazione di aumento di capitale non integralmente sottoscritta, avesse determinato il venir meno del requisito minimo richiesto dalla legge. Tale perdita è stata considerata una circostanza idonea a incidere direttamente sulla posizione giuridica del socio, privandolo della qualità che aveva giustificato l'accesso allo strumento di tutela invocato.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che la sopravvenuta riduzione della partecipazione detenuta dalla società ricorrente al di sotto della soglia minima prevista dall'art. 2409 c.c. determinasse un difetto di legittimazione attiva, tale da impedire l'ulteriore esame del ricorso, con declaratoria di inammissibilità della denuncia, senza alcuna valutazione nel merito delle irregolarità gestorie dedotte. Con tale pronuncia, il Collegio ha dunque confermato un orientamento, secondo cui l'accesso al controllo giudiziale sulla gestione societaria presuppone la titolarità continuativa di una partecipazione, idonea a giustificare l'interesse qualificato del socio denunciante.

6 Decreto del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2025, Presidente il dott. Angelo Mambriani: il rapporto tra il procedimento ex art. 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi

Il Tribunale di Milano si è pronunciato sul rapporto tra il procedimento ex art. 2409 c.c. ed il procedimento ex art. 2409 c.c., a seguito della denuncia di gravi irregolarità gestorie, in pendenza di un procedimento di composizione negoziata della crisi, non regolamentato nel Codice della Crisi di Impresa e di Insolvenza.

Il Collegio Sindacale di una società ha promosso un ricorso ex art. 2409 c.c., lamentando condotte potenzialmente lesive del patrimonio sociale dell'amministratore, con richiesta di ispezione della società e dell'emissione dei provvedimenti opportuni per porre rimedio alle gravi irregolarità denunciate.

Al fine della sussistenza e della gravità dei fatti denunciati, i sindaci hanno documentato la circostanza che l'amministratore avesse attivato la procedura di accesso alla composizione negoziata della crisi, ex art. 12 CCII, con istanza di applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori della società, a cui era seguita la nomina di un esperto.

Secondo il Tribunale di Milano, la attivazione e la pendenza del procedimento di composizione negoziata della crisi indicherebbero che gli amministratori hanno già attivato un procedimento di risanamento, a tutela della società e del patrimonio sociale, in cui vi è l'intervento non solo degli amministratori, ma anche dell'esperto e del Tribunale.

In tale ottica, apparirebbe superfluo un provvedimento di ispezione, invasivo per l'amministrazione della società.

Secondo il Tribunale, pur essendo in via di principio ammissibile il procedimento ex art. 2409 c.c., ne va valutata caso per caso l'opportunità, in quanto l'emissione di un provvedimento nei confronti degli amministratori potrebbe compromettere l'interesse dei creditori ad un esito favorevole del procedimento di composizione della crisi.

Per tale motivo, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso ex art. 2409 c.c., anche sul presupposto dell'assenza di attualità delle condotte degli amministratori.

La decisione del Tribunale di Milano ha pertanto affermato il principio della prevalenza del procedimento della composizione della crisi sul procedimento ex art. 2409 c.c., ove portato avanti con diligenza ed in modo serio, essendo strumento sufficiente per il risanamento delle società, anche nell'ipotesi di gravi irregolarità precedenti degli amministratori, pur non escludendo del tutto l'ammissibilità del rimedio.

7. L'ordinanza n. 269 emessa dal Tribunale di Catania - Sezione imprese in data 17 febbraio 2025

Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024, nel procedimento n. R.G. 4367/2024 V.G., un socio titolare del 50% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata semplificata ha adito il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, proponendo denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c. nei confronti dell'amministratore unico della società. Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'immediata revoca dell'amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario; in via subordinata, ha domandato l'adozione di un provvedimento di ispezione della società, con ogni misura ritenuta opportuna dal Tribunale per il ripristino della regolarità gestionale. A fondamento della denuncia, il socio ha dedotto la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione societaria, ritenute idonee a pregiudicare il corretto funzionamento dell'impresa. Il ricorso è stato basato sulla mancata predisposizione della bozza del bilancio relativo all'esercizio 2023, sull'omessa convocazione dell'assemblea per la sua approvazione e su una gestione non trasparente. Tali condotte sono state prospettate come sintomatiche di una situazione di disordine amministrativo tale da giustificare l'intervento giudiziale.

L'amministratore resistente, costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente la fondatezza delle accuse, chiedendo il rigetto della domanda. Nel corso del procedimento, il Tribunale ha disposto la nomina di un curatore speciale della società.

Nel valutare le doglianze formulate dal socio ricorrente, il Tribunale ha concentrato l'attenzione sulle condotte indicate come gravi irregolarità gestorie, verificandone la concretezza, l'attualità e l'idoneità a incidere in modo pregiudizievole sull'interesse sociale.

Il primo profilo esaminato ha riguardato la mancata predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2023. Sul punto, l'amministratore ha dedotto di aver regolarmente convocato l'assemblea dei soci con raccomandata, inserendo all'ordine del giorno la presentazione e l'approvazione del bilancio, nonché le deliberazioni conseguenti. È stato inoltre

evidenziato che il socio ricorrente, pur regolarmente convocato, aveva scelto di non partecipare all'assemblea, comunicando la propria assenza con una nota nella quale contestava la legittimità della convocazione in pendenza del procedimento *ex art. 2409 c.c.* Dalla documentazione prodotta è emerso che, in occasione dell'assemblea, il bilancio di esercizio era stato effettivamente presentato e che lo stesso si chiudeva con un risultato economico positivo. Sebbene il bilancio non fosse stato approvato, tale esito è stato ricondotto a una irregolarità di carattere formale e non a una condotta impeditiva imputabile all'amministratore. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il bilancio, pur in assenza di approvazione assembleare, era stato depositato presso il registro delle imprese, circostanza incompatibile con l'ipotesi di una totale inerzia dell'organo amministrativo. Il Collegio ha quindi escluso che la pendenza del procedimento *ex art. 2409 c.c.* potesse costituire un valido motivo per sospendere l'attività ordinaria di gestione, ivi compresa la predisposizione del bilancio e la convocazione dell'assemblea. Al contrario, proprio l'adozione di tali iniziative rappresenta uno strumento idoneo a rimuovere le irregolarità lamentate dal socio e a ristabilire la regolarità amministrativa.

Quanto alle ulteriori censure relative alla mancata messa a disposizione preventiva della documentazione contabile, il Tribunale ha rilevato che il socio ricorrente non aveva lamentato l'assenza di informazioni né aveva richiesto il rinvio dell'assemblea per consentire un esame più approfondito dei documenti, ma si era lamentato esclusivamente della pretesa impossibilità di convocare l'assemblea in pendenza del procedimento giudiziario.

Il Collegio non ha condiviso questa tesi. Infatti, ha ritenuto che le irregolarità denunciate, pur potendo integrare profili di illegittimità autonomamente contestabili nelle sedi proprie, non presentassero i caratteri della gravità e dell'attualità richiesti per giustificare l'adozione di misure straordinarie ai sensi dell'art. 2409 c.c..

Il Tribunale di Catania ha escluso che le condotte imputate all'amministratore unico integrassero gravi irregolarità gestorie attuali, tali da giustificare l'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria. Ha evidenziato che le censure sollevate dal socio ricorrente erano incentrate prevalentemente su profili relativi alla regolare approvazione del bilancio di esercizio e alla corretta convocazione dell'assemblea, suscettibili di autonoma tutela attraverso i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento societario. È stato espressamente richiamato il diritto del socio di impugnare le deliberazioni assembleari eventualmente viziate, senza che tali vicende possano automaticamente essere ricondotte nell'ambito delle gravi irregolarità rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c. Il Tribunale ha inoltre messo in luce il fatto che l'organo amministrativo

avesse posto in essere iniziative idonee a superare le criticità denunciate, procedendo alla convocazione dell'assemblea e alla presentazione del bilancio, con conseguente venir meno del requisito dell'attualità delle irregolarità prospettate. Eventuali omissioni o irregolarità formali non sono state ritenute espressive di una gestione disordinata o pericolosa per il patrimonio sociale. Non risultavano inoltre dimostrati elementi idonei a far ritenere che l'operato dell'amministratore fosse tale da esporre la società a un rischio attuale di danno, né che le condotte denunciate avessero inciso sull'equilibrio economico o sulla continuità dell'attività sociale. La documentazione prodotta evidenziava un risultato economico positivo dell'esercizio, incompatibile con l'ipotesi di una *mala gestio* grave e persistente.

Il Tribunale pertanto ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporre la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario, rigettando integralmente la domanda proposta ai sensi dell'art. 2409 c.c.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il controllo giudiziario sulle società, in caso di gravi irregolarità di gestione, potenzialmente produttive di danno alla società, si colloca all'interno di un quadro normativo, che mira a ripristinare la legalità.

Il Legislatore offre vari rimedi per controllare l'operato della *governance* e per preservare l'integrità del patrimonio sociale, sia endosocietari che esterni e, all'interno di questo panorama, inserisce questo ulteriore strumento residuale, che rappresenta spesso l'unica alternativa per arginare situazioni in cui c'è un elevato rischio di danno per l'impresa, al fine di regolarizzare una gestione non corretta degli affari sociali.

Questo rimedio coniuga la necessità di rimuovere gravi irregolarità lesive dell'impresa e di tutela della minoranza societaria, con l'obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale.

Con il ricorso all'art. 2409 c.c. viene richiesto il controllo giudiziario, al fine non di dirimere un conflitto tra soci, ma nell'ottica della salvaguardia del patrimonio sociale, senza bloccare l'operatività.

Il Legislatore ha voluto elastica e flessibile la norma analizzata per consentire il controllo giudiziario su situazioni differenti ma idonee alla compromissione dell'attività sociale.

L'analisi effettuata nel presente lavoro fornisce un contributo alla definizione delle modalità applicative dell'istituto, in assenza di una tipizzazione legislativa specifica.

Indice bibliografico

Indice delle opere dottrinali

- Angelici C., *La riforma delle società. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2006.
- Ambrosini S., *Il controllo giudiziario*, in *Trattato di diritto commerciale*, IV, Padova, 2010.
- Arieta G., – De Santis, F., *Diritto processuale*, VIII, 2024.
- Benocci A., *Il controllo giudiziario sulla gestione e forme collettive di esercizio dell'impresa*, Milano, 2019.
- Bongiorno G., *Il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c.*, Milano, 1995.
- Bonilini G. – Confortini, M. – Granelli, C. (a cura di), *Codice civile commentato*, Utet, 2012.
- Bussoletti M., *Il procedimento ex art. 2409 c.c.*, in *Rivista delle società*, 2003.
- Campobasso, G.F., *Diritto commerciale*, vol. II, Utet, Torino, 2021.
- Cian M., *Diritto delle società*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2020.
- Cottino G., *Le società. Diritto commerciale*, Padova, 1999.
- Dalmotto E., *Denuncia al tribunale*, in *Il nuovo processo societario*, 2004.
- De Angelis L., *Poteri e doveri dei sindaci nel controllo giudiziario*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 2015.
- Della Vedova I., *La denuncia ex art. 2409 c.c. come rimedio residuale*, in www.dirittobancario.it, 2015.
- Domenichini G., *Sub art. 2409*, in Niccolini – Stagno d'Alcontres, *Società di capitali*, Napoli, 2004.
- Ferri G., *Le società*, Torino, 1989.
- Fortunato S., *Atti di organizzazione, principi di correttezza amministrativa e Business Judgment Rule*, in *Giur. comm*, 2021, I.
- Gaboardi M., *Il procedimento dell'art. 2409 c.c. tra (vera) autonomia e (presunta) residualità*, in *Le Società*, 2023.
- Galgano F., *Diritto commerciale*, vol. II, Cedam, Padova, 2012.
- Galgano F., *Società per azioni*, in *Trattato Galgano*, Padova, 1988.
- Ghirga M., *Il procedimento per irregolarità della gestione sociale*, Padova, 1994.
- Graziani A., *Volontaria giurisdizione e procedimento ex art. 2409 c.c.*, in *Rivista di diritto civile*, 2016.
- Ionadi D., *Denuncia di gravi irregolarità e limiti del sindacato giudiziale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2025.
- Mainetti F., *Denuncia al tribunale*, in Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti *Il nuovo diritto societario*, 2007.
- Montagnani C., *Il controllo giudiziario: ambito di applicazione e limiti dell'attuale tutela*, in *Riv. soc.*, 2004.
- Nazzicone L., *Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione*, Milano, 2005.
- Patroni Griffi A., *Il controllo giudiziario sulle società per azioni*, Napoli, 1971.
- Pizzirusso G., *Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. richiesto dal socio sovrano*, 2003.
- Presti G., – Rescigno, M., *Corso di diritto commerciale*, Bologna, 2018.

- Principe A., *Il controllo giudiziario nel governo societario*, Milano, 2008.
- Quatraro B., *Il controllo giudiziario delle società*, in *Rivista di diritto fallimentare*, 1995.
- Rocco di Torrepadula N., *Le gravi irregolarità*, Milano, 2005.
- Rossi S., Sub art. 2409, in Gabrielli (diretto da), *Commentario del Codice Civile*, 2015.
- Sacchi R., *Il sistema dei controlli dopo la riforma*”, in *Società*, 2004.
- Spadaro M., *Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.*, in *Società*, 2020.
- Tedeschi G., *Il nuovo art. 2409 c.c.*, in *Contratto e impresa*, 2005
- Tucci A., *Le società di capitali*, in *Trattato Bessone*, Torino, 2000.
- Vanoni S., *Denuncia al tribunale*, Milano, 2017.

Indice della giurisprudenza

Cassazione

- Cass. civ., 15 gennaio 1985, n. 60
- Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 1994, n. 3341
- Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 1999, n. 6241
- Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8226.
- Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2002, n. 9828
- Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2014

Corti d'Appello

- Corte d'Appello Milano, 12 maggio 1970
- Corte d'Appello Catania, 19 luglio 1986
- Corte d'Appello Genova, 5 luglio 1986
- Corte d'Appello Torino, 12 giugno 1987
- Corte d'Appello Milano, 27 febbraio 1992
- Corte d'Appello Lecce, 24 novembre 1993
- Corte d'Appello Milano, 15 novembre 1993
- Corte d'Appello Milano, 01 giugno 1994
- Corte d'Appello Torino, 27 luglio 1995
- Corte d'Appello Roma, 14 novembre 1995
- Corte d'Appello Roma, 20 marzo 1997
- Corte d'Appello Milano, 20 gennaio 1998
- Corte d'Appello Roma, 3 gennaio 2000
- Corte d'Appello Brescia, 08 febbraio 2001
- Corte d'Appello Venezia, 21 febbraio 2002
- Corte d'Appello Roma, Decreto, 15 gennaio 2003
- Corte d'Appello Napoli, 23 novembre 2003
- Corte d'Appello Cagliari, 13 febbraio 2004
- Corte d'Appello Venezia, 29 novembre 2022

Tribunali

- Tribunale Pordenone, 29 gennaio 1986
- Tribunale Lecco, 23 luglio 1986
- Tribunale Venezia, 11 dicembre 1987
- Tribunale Verona, 15 febbraio 1988
- Tribunale Udine, 8 gennaio 1993
- Tribunale Velletri, 28 settembre 1993.
- Tribunale Torino, 31 marzo 1995
- Tribunale Milano, 11 luglio 1995
- Tribunale Napoli, 14 marzo 1996
- Tribunale Bologna, 30 aprile 1996
- Tribunale Como, 10 giugno 1998
- Tribunale Roma, 22 maggio 1997
- Tribunale Roma 17 luglio 1998
- Tribunale Milano, 19 febbraio 1999
- Tribunale Milano, 26 febbraio 1999
- Tribunale Roma, 13 luglio 2000
- Tribunale Brescia, 17 luglio 2000
- Tribunale Verona, 14 dicembre 2001
- Tribunale Roma, decr. 6 luglio 2004.
- Tribunale Bologna, decr. 21 ottobre 2004
- Tribunale Piacenza, 27 giugno 2012
- Tribunale Parma, 28 marzo 2013
- Tribunale Parma, 29 marzo 2013
- Tribunale Venezia, 13 marzo 2013
- Tribunale Venezia, 6 febbraio 2019
- Tribunale Roma, 21 luglio 2020
- Tribunale Roma, 16 ottobre 2020
- Tribunale Napoli, ord. 9 febbraio 2021
- Tribunale Roma, 23 febbraio 2021
- Tribunale Bologna, 3 aprile 2021
- Tribunale Bologna, ord. 19 maggio 2021
- Tribunale Catanzaro, 22 settembre 2021
- Tribunale Catanzaro, 24 maggio 2023
- Tribunale Catania, sez. imprese, decr. 8 febbraio 2023
- Tribunale Milano, 17 ottobre 2024